

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 778/2003 del Consiglio, del 6 maggio 2003, che modifica la decisione n. 283/2000/CECA della Commissione e i regolamenti del Consiglio (CE) n. 584/96, (CE) n. 763/2000 e (CE) n. 1514/2002 relativamente alle misure anti-dumping applicabili ad alcuni arrotolati laminati a caldo e ad alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio** 1
- Regolamento (CE) n. 779/2003 della Commissione, del 7 maggio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 780/2003 della Commissione, del 7 maggio 2003, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004)** 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 781/2003 della Commissione, del 7 maggio 2003, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcole furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese** 16

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2003/310/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 2 ottobre 2002, relativa all'aiuto di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione in favore di Iveco SpA ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 3580]** 38

2003/311/CE:

- ★ **Raccomandazione della Commissione, dell'11 febbraio 2003, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 497]** 45

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

2

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

2003/312/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 aprile 2003, sulla pubblicazione dei riferimenti delle norme relative ai prodotti per l'isolamento termico, ai geotessili, agli impianti fissi di estinzione degli incendi e ai blocchi di gesso conformemente alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1161] 50**

2003/313/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 7 maggio 2003, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 2002 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia [notificata con il numero C(2003) 1519] 55**
-

Avviso ai lettori (vedasi pagina 60)

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 778/2003 DEL CONSIGLIO

del 6 maggio 2003

che modifica la decisione n. 283/2000/CECA della Commissione e i regolamenti del Consiglio (CE) n. 584/96, (CE) n. 763/2000 e (CE) n. 1514/2002 relativamente alle misure antidumping applicabili ad alcuni arrotolati laminati a caldo e ad alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 452/2003 del Consiglio del 6 marzo 2003, relativo alle misure che la Comunità può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia ⁽¹⁾,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, istituito ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

(1) La Commissione, con decisione n. 283/2000/CECA ⁽³⁾, ha istituito un dazio antidumping definitivo su alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo (attualmente classificabili ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 10, 7208 37 90, 7208 38 10, 7208 38 90, 7208 39 10, 7208 39 90, in appresso: arrotolati laminati a caldo), originari di Bulgaria, India, Sudafrica, Taiwan ⁽⁴⁾ e Repubblica federale di Jugoslavia (in prosieguo denominata «Serbia e Montenegro») ed ha accettato alcuni impegni. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 963/2002 ⁽⁵⁾, le misure antidumping adottate con decisione n. 2277/96/CECA rimangono in vigore nonostante il fatto che il trattato CECA sia scaduto, e sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 384/96 a decorrere dal 24 luglio 2002.

(2) Il Consiglio, con regolamento (CE) n. 584/96 ⁽⁶⁾, ha istituito misure antidumping su alcuni accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente classificabili ai codici NC ex 7307 93 11 (codice Taric 7307 93 11 91 e 7307 93 11 99), ex 7307 93 19 (codice Taric 7307 93 19 91 e 7307 93 19 99), ex 7307 99 30 (codice Taric 7307 99 30 92 e 7307 99 30 98) ed ex 7307 99 90 (codice Taric 7307 99 90 92 e 7307 99 90 98, in appresso: accessori per tubi) originari della Repubblica popolare cinese, della Croazia e della Thailandia. Le misure sulle importazioni di accessori per tubi originarie della Cina sono state estese alle importazioni di alcuni accessori per tubi spediti da Taiwan (in prosieguo denominato Taipei cinese), conformemente al regolamento (CE) n. 763/2000 ⁽⁷⁾. Le misure relative alle importazioni originarie della Croazia sono scadute ⁽⁸⁾, ma quelle relative alle importazioni originarie di Thailandia e Cina, estese alle importazioni spedite da Taipei cinese, rimangono in vigore grazie all'apertura della revisione in previsione della scadenza ⁽⁹⁾, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96. Il Consiglio, con regolamento (CE) n. 1514/2002 ⁽¹⁰⁾ ha istituito misure antidumping sulle importazioni di accessori per tubi originarie di Repubblica ceca, Malaysia, Repubblica di Corea, Russia e Slovacchia.

(3) Con regolamento (CE) n. 1694/2002 ⁽¹¹⁾, la Commissione ha istituito misure tariffarie di salvaguardia su alcuni prodotti di acciaio, tra cui arrotolati laminati a caldo e accessori per tubi che erano già soggetti alle misure antidumping citate sopra. Ai sensi dell'articolo 5

⁽¹⁾ GU L 69 del 13.3.2003, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 31 del 5.2.2000, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 1043/2002/CECA (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 45).

⁽⁴⁾ Taipei cinese è riferito come Taiwan in quella decisione.

⁽⁵⁾ GU L 149 del 7.6.2002, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1310/2002 (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 9).

⁽⁶⁾ GU L 84 del 3.4.1996, pag. 1. Decisione modificata dal regolamento (CE) n. 1592/2000 della Commissione (GU L 182 del 21.7.2000, pag. 1).

⁽⁷⁾ GU L 94 del 14.4.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2314/2000 (GU L 267 del 20.10.2000, pag. 15).

⁽⁸⁾ GU C 104 del 4.4.2001, pag. 7.

⁽⁹⁾ GU C 103 del 3.4.2001, pag. 5.

⁽¹⁰⁾ GU L 228 del 24.8.2002, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 261 del 28.9.2002, pag. 1.

- di tale regolamento, i contingenti tariffari e il dazio di salvaguardia aggiuntivo (dazio salvaguardia) relativi agli arrotolati laminati a caldo non si applicano a India e Taipei cinese, mentre i contingenti tariffari e il dazio di salvaguardia relativi agli accessori per tubi non si applicano alla Cina.
- (4) Le misure anti-dumping di cui sopra consistono in dazi o impegni. Le misure di salvaguardia consistono in contingenti tariffari in vigore per determinati periodi, superato il volume dei quali viene riscosso un dazio di salvaguardia.
- (5) Quando viene superato il volume dei contingenti tariffari previsti dalle misure di salvaguardia, si applicano alle importazioni sia il dazio di salvaguardia che il dazio antidumping, oppure, se sono stati accettati impegni, il dazio di salvaguardia e l'obbligo di osservare l'impegno sui prezzi.
- (6) Il Consiglio, con regolamento (CE) n. 452/2003 ⁽¹⁾, ha ritenuto che la combinazione sullo stesso prodotto di misure antidumping o antisovvenzione e di misure di salvaguardia potrebbe avere un effetto maggiore di quello previsto dalla politica e dagli obiettivi di difesa commerciale della Comunità e potrebbe costituire, per alcuni produttori esportatori che desiderano esportare nella Comunità, un onere eccessivo. Il Consiglio ha pertanto introdotto disposizioni specifiche che permettono alle istituzioni della Comunità, ove esse lo considerino appropriato, di adottare provvedimenti per garantire che la combinazione sullo stesso prodotto di misure antidumping o antisovvenzione e di misure tariffarie di salvaguardia non abbia tali effetti.

B. MODALITÀ

- (7) Nella fattispecie, se da una parte non è chiaro se e quando i contingenti tariffari di salvaguardia istituiti con regolamento (CE) n. 1694/2002 saranno esauriti, dall'altra è probabile che le importazioni di arrotolati laminati a caldo e di accessori per tubi soggette a dazi antidumping o impegni saranno soggette anche al pagamento di un dazio di salvaguardia.
- (8) Nel caso in oggetto, si considera che la combinazione di misure antidumping e di dazi di salvaguardia potrebbe avere un effetto maggiore di quello previsto o auspicabile dalla politica e dagli obiettivi di difesa commerciale della Comunità. In particolare, tale combinazione potrebbe costituire, per alcuni produttori esportatori che desiderano esportare nella Comunità, un onere eccessivo o tale da rendere loro impossibile l'accesso al mercato comunitario. Il Consiglio ritiene che sia opportuno modificare le misure antidumping attualmente in vigore sulle importazioni di arrotolati laminati a caldo e sulle importazioni di accessori per tubi.
- (9) In tali circostanze e per garantire la certezza del diritto agli operatori economici interessati, si ritiene opportuno specificare le misure antidumping di applicazione nei casi di esaurimento dei contingenti tariffari di salvaguardia o nei casi in cui il beneficio del contingente non è richiesto o non è concesso.
- (10) Nel caso di istituzione simultanea di un dazio antidumping e di un dazio di salvaguardia, se il dazio antidumping è inferiore o corrisponde al dazio di salvaguardia, è opportuno non riscuotere il dazio antidumping; se il dazio antidumping è maggiore del dazio di salvaguardia, è opportuno riscuotere solamente la parte di dazio antidumping eccedente l'importo del dazio di salvaguardia.
- (11) Nei casi in cui è stato accettato un impegno sui prezzi, la Commissione e le società interessate hanno concordato corrispondenti riduzioni degli impegni sui prezzi oppure, eventualmente, che l'obbligo di osservare un prezzo minimo decade al momento della riscossione del dazio di salvaguardia.

C. PROCEDURA

- (12) Tutte le parti interessate, ovvero le autorità nazionali di Bulgaria, Sudafrica, Serbia e Montenegro, Thailandia, Taipei cinese, Repubblica ceca, Malaysia, Repubblica di Corea, Russia e Slovacchia, i produttori esportatori di tali paesi coinvolti nell'inchiesta e l'industria comunitaria hanno ricevuto comunicazione dell'iniziativa proposta di cui sopra e hanno avuto la possibilità di esprimere osservazioni.
- (13) Alcune parti interessate hanno inviato le proprie osservazioni alla Commissione, la quale ha debitamente esaminato tutte le argomentazioni proposte. Alcune parti hanno approvato pienamente le intenzioni della Commissione. Altre parti hanno osservato che alle importazioni a cui si applicano le misure di salvaguardia non si dovrebbero applicare misure antidumping, oppure, se già istituite, queste dovrebbero essere sospese o abrogate. Altre parti hanno sostenuto che sulle importazioni a cui si applicano misure antidumping non si dovrebbero applicare le misure di salvaguardia.
- (14) Per quanto concerne la prima argomentazione, va osservato che è solo la combinazione di misure antidumping e di dazi di salvaguardia che può determinare un effetto maggiore di quello previsto o auspicabile. Solo in tale caso, infatti, alcuni produttori esportatori sono soggetti al pagamento di misure antidumping e di un dazio di salvaguardia sulle stesse importazioni. È pertanto opportuno intervenire solo nei casi in cui si applicano i dazi di salvaguardia.

⁽¹⁾ GU L 69 del 13.3.2003, pag. 8.

- (15) Per quanto concerne la seconda argomentazione, va osservato che le misure antidumping si applicano solamente alle importazioni di arrotolati laminati a caldo e di accessori per tubi originarie di alcuni paesi. Pertanto, se le misure di salvaguardia non venissero applicate alle importazioni di arrotolati laminati a caldo e di accessori per tubi soggette a misure antidumping, esse si applicherebbero soltanto ad alcune importazioni di tali prodotti originarie di alcuni paesi e non a quelle originarie di altri paesi. Ciò è contrario agli obblighi internazionali della Comunità, che prevedono che le misure di salvaguardia si applichino ad un prodotto importato indipendentemente dalla sua origine.
- (16) Pertanto, avendo debitamente preso in considerazione le osservazioni presentate dalle parti in causa, si ritiene opportuno non adottare né una né l'altra delle soluzioni alternative da queste proposte e si conclude che le misure attuali sono le misure più adatte a raggiungere l'obiettivo di evitare un onere eccessivo ad alcuni produttori esportatori che desiderano esportare verso la Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 della decisione n. 283/2000/CECA è inserito il seguente paragrafo:

«2a. Fatto salvo il paragrafo 2, qualora le importazioni del prodotto in esame originarie di Bulgaria, Sudafrica o Serbia e Montenegro siano soggette al pagamento di un dazio di salvaguardia supplementare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1694/2002 (*), le aliquote del dazio antidumping relative ai prodotti delle società elencate nella tabella seguente, applicabili al prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono:

| Paese | Società | Aliquota (%) del dazio antidumping nel caso in cui venga riscosso un dazio supplementare di salvaguardia | | | | | Codice addizionale Taric |
|---------------------|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | fino al 28.3.03 | dal 29.3.03 al 28.9.03 | dal 29.9.03 al 28.3.04 | dal 29.3.04 al 28.9.04 | dal 29.9.04 al 28.3.05 | |
| Bulgaria | Tutte le società | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | A999 |
| Sudafrica | Iscor Limited, Roger Dyason Road, Pretoria West e Saldanha Steel (PTY) Ltd, Private Bag X11, Saldanha 7395 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | A079 |
| | Tutte le società | 20,3 % | 22,1 % | 22,1 % | 23,7 % | 23,7 % | A999 |
| Serbia e Montenegro | Tutte le società | 0 % | 0 % | 0 % | 1,3 % | 1,3 % | |

(*) GU L 261 del 28.9.2002, pag. 1.»

Articolo 2

Il seguente paragrafo è inserito all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 584/96:

«2a. Fatto salvo il paragrafo 2, qualora le importazioni del prodotto in esame originarie della Thailandia siano soggette al pagamento di un dazio di salvaguardia supplementare ai sensi dell'articolo 1,

paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1694/2002 (*) le aliquote del dazio antidumping applicabili al prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono:

| Paese | Società | Aliquota (%) del dazio antidumping nel caso in cui venga riscosso un dazio di salvaguardia supplementare | | | | | Codice addizionale Taric |
|------------|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | fino al 28.3.03 | dal 29.3.03 al 28.9.03 | dal 29.9.03 al 28.3.04 | dal 29.3.04 al 28.9.04 | dal 29.9.04 al 28.3.05 | |
| Thailandia | | 35,2 % | 37,6 % | 37,6 % | 39,7 % | 39,7 % | 8851 |
| | Eccetto: Thai Benkan Co. Ltd, Prapadaeng Samutprakarn | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | A118 |

(*) GU L 261 del 28.9.2002, pag. 1.»

Articolo 3

All'articolo 1, del regolamento (CE) n. 763/2000, è inserito il seguente paragrafo:

«2a. Fatto salvo il paragrafo 1, ad eccezione degli accessori prodotti ed esportati dalle citate Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Rigid Industries Co., Ltd e Niang Hong Pipe Fittings Co., Ltd, qualora le importazioni di accessori spedite da Taipei cinese siano soggette al pagamento di un dazio di salvaguardia supplementare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1694/2002 (*), le aliquote del dazio antidumping applicabili al prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono:

| Paese | Società | Aliquota (%) del dazio antidumping nel caso in cui venga riscosso un dazio di salvaguardia supplementare | | | | | Codice addizionale Taric |
|---------------|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | fino al 28.3.03 | dal 29.3.03 al 28.9.03 | dal 29.9.03 al 28.3.04 | dal 29.3.04 al 28.9.04 | dal 29.9.04 al 28.3.05 | |
| Taipei cinese | Tutte le società (eccetto Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Rigid Industries Co., Ltd e Niang Hong Pipe Fittings Co., Ltd) | 34,9 % | 37,3 % | 37,3 % | 39,4 % | 39,4 % | A999 |

(*) GU L 261 del 28.9.2002, pag. 1.»

Articolo 4

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1514/2002 è inserito il seguente paragrafo:

«2a. Fatto salvo il paragrafo 2, qualora le importazioni del prodotto in esame siano soggette al pagamento di un dazio di salvaguardia supplementare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1694/2002 (*), le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto del prodotto in esame, sono:

| Paese | Società | Aliquota (%) del dazio antidumping nel caso in cui venga riscosso un dazio di salvaguardia supplementare | | | | | Codice addizionale Taric |
|-----------------|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | fino al 28.3.03 | dal 29.3.03 al 28.9.03 | dal 29.9.03 al 28.3.04 | dal 29.3.04 al 28.9.04 | dal 29.9.04 al 28.3.05 | |
| Repubblica ceca | Mavet a.s., Trebic | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | A323 |
| | Tutte le altre società | 0 % | 1,1 % | 1,1 % | 3,2 % | 3,2 % | A999 |
| Malaysia | Anggerik Laksana Sdn Bhd, Selangor Darul Ehsan | 35,5 % | 37,9 % | 37,9 % | 40 % | 40 % | A324 |
| | Tutte le altre società | 51,3 % | 53,7 % | 53,7 % | 55,8 % | 55,8 % | A999 |

| Paese | Società | Aliquota (%) del dazio antidumping nel caso in cui venga riscosso un dazio di salvaguardia supplementare | | | | | Codice addizionale Taric |
|---------------------|------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | fino al 28.3.03 | dal 29.3.03 al 28.9.03 | dal 29.9.03 al 28.3.04 | dal 29.3.04 al 28.9.04 | dal 29.9.04 al 28.3.05 | |
| Russia | Tutte le società | 19,6 % | 22 % | 22 % | 24,1 % | 24,1 % | |
| Repubblica di Corea | Tutte le società | 20,3 % | 22,7 % | 22,7 % | 24,8 % | 24,8 % | |
| Slovacchia | Tutte le società | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | A999 |

(*) GU L 261 del 28.9.2002, pag. 1.»

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso scade il 28 marzo 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. EFTHYMIU

REGOLAMENTO (CE) N. 779/2003 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 7 maggio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

| Codice NC | Codice paesi terzi ⁽¹⁾ | Valore forfettario all'importazione |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00 | 052 | 86,8 |
| | 212 | 110,8 |
| | 999 | 98,8 |
| 0707 00 05 | 052 | 152,4 |
| | 999 | 152,4 |
| 0709 90 70 | 052 | 97,2 |
| | 999 | 97,2 |
| 0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 | 052 | 79,5 |
| | 204 | 44,0 |
| | 220 | 33,1 |
| | 600 | 49,9 |
| | 624 | 50,6 |
| 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 | 999 | 51,4 |
| | 388 | 79,6 |
| | 400 | 103,5 |
| | 508 | 86,7 |
| | 512 | 78,8 |
| | 524 | 84,6 |
| | 528 | 73,2 |
| 720 | 118,9 | |
| 804 | 106,8 | |
| 999 | 91,5 | |

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 780/2003 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2003**

**relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del
codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'elenco CXL dell'OMC, la Comunità deve aprire un contingente annuo per l'importazione di 53 000 t di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91. Occorre definire le modalità di applicazione del contingente per l'esercizio 2003/2004 che inizia il 1° luglio 2003.
- (2) Il contingente 2002/2003 è stato gestito secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 954/2002 della Commissione relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003) ⁽³⁾. Tali disposizioni hanno previsto, tra l'altro, criteri più severi di partecipazione per evitare la registrazione di operatori fittizi. Inoltre, norme più rigorose sull'utilizzazione dei titoli d'importazione hanno creato un ostacolo al commercio di titoli a fini speculativi.
- (3) L'esperienza acquisita con l'applicazione di queste norme è stata positiva e disposizioni analoghe dovrebbero pertanto essere fissate per l'anno contingente 2003/2004, compresa una ripartizione del contingente in un sottocontingente I, riservato agli importatori tradizionali, e in un sottocontingente II da assegnare su richiesta degli operatori riconosciuti dagli Stati membri mediante un'apposita procedura.
- (4) Allo scopo di garantire al tempo stesso la stabilità degli scambi di carni bovine congelate e un progressivo incremento della percentuale del contingente aperta a tutti i veri operatori commerciali di carni bovine, è opportuno aumentare la quantità da assegnare nell'ambito del sottocontingente II.
- (5) Il sottocontingente I dovrebbe essere assegnato inizialmente sotto forma di diritti d'importazione per gli importatori attivi in base ai relativi documenti doganali comprovanti che hanno importato carni bovine nell'ambito dello stesso tipo di contingente negli ultimi tre anni contingenti. Errori amministrativi da parte dell'organismo nazionale competente rischiano talvolta di limitare l'accesso degli operatori a questa parte del contingente. Occorre prevedere disposizioni per correggere eventuali pregiudizi.
- (6) Gli operatori che possono dimostrare di essere realmente impegnati nell'importazione e nell'esportazione di carni bovine da o verso paesi terzi dovrebbero poter presentare domanda di riconoscimento nell'ambito del sottocontingente II. L'impegno suddetto va dimostrato mediante la presentazione di prove di importazioni recenti di una certa entità.
- (7) Qualora ci siano ragioni concrete per sospettare che operatori fittizi abbiano presentato domanda di registrazione, gli Stati membri dovrebbero procedere ad un esame più approfondito delle domande.
- (8) Occorre stabilire ammende qualora operatori fittizi abbiano presentato domanda di registrazione o il riconoscimento sia stato concesso in base a documentazione falsificata o fraudolenta.
- (9) Il controllo dei criteri di partecipazione all'assegnazione del contingente implica che la domanda sia presentata nello Stato membro nel quale l'operatore è iscritto nel registro dell'IVA.
- (10) Al fine di offrire un accesso permanente al contingente, il sottocontingente II dovrebbe essere gestito su base semestrale, con un esame simultaneo delle domande di titoli presentate dagli importatori riconosciuti.
- (11) Per evitare speculazioni occorre escludere dall'accesso al contingente gli importatori che non esercitano più alcuna attività nel settore delle carni bovine e fissare una cauzione relativa ai diritti d'importazione per ciascun richiedente nell'ambito del sottocontingente I. È opportuno fissare ad un livello relativamente elevato la cauzione concernente il titolo ed escludere la possibilità di trasferire titoli d'importazione.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 147 del 5.6.2002, pag. 8.

(12) Per garantire a tutti gli operatori riconosciuti la parità di accesso al sottocontingente II, è necessario che ciascun richiedente possa presentare domanda per un quantitativo massimo da precisare.

(13) Al fine di obbligare gli operatori a chiedere titoli d'importazione per tutti i diritti d'importazione attribuiti, occorre stabilire che tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999⁽²⁾.

(14) Ai fini di una corretta gestione del contingente d'importazione, il titolare del titolo deve essere un vero importatore. Egli deve essere pertanto attivamente impegnato nell'acquisto, nel trasporto e nell'importazione delle carni bovine in questione. La presentazione della prova di tali attività deve quindi costituire un'esigenza principale ai fini della cauzione concernente il titolo.

(15) I costi relativi all'acquisto e al trasporto di piccole partite da un paese terzo fornitore potrebbero essere troppo elevati e scoraggiare l'uso del titolo. È pertanto opportuno autorizzare l'importazione di un quantitativo modesto da magazzini doganali e stabilire le deroghe necessarie relative allo svincolo della cauzione.

(16) Ai titoli d'importazione rilasciati a norma del presente regolamento si applicano il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003⁽⁴⁾, e il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2003⁽⁶⁾.

(17) Il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

⁽¹⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

⁽⁶⁾ GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

PARTE I

CONTINGENTE

Articolo 1

1. È aperto, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004, un contingente tariffario di 53 000 tonnellate, in peso di carne disossata, per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91.

Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4003.

2. Ai fini dell'imputazione al contingente suddetto, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata.

3. Ai fini del presente regolamento, si intende per «carne congelata» la carne che, al momento dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a - 12 °C.

4. Il dazio della tariffa doganale comune applicabile al contingente di cui al paragrafo 1 è fissato al 20 % ad valorem.

5. Il contingente di cui al paragrafo 1 è suddiviso in due sottocontingenti:

— sottocontingente I, pari a 18 550 tonnellate

— sottocontingente II, pari a 34 450 tonnellate.

PARTE II

SOTTOCONTINGENTE I

Articolo 2

Gli operatori comunitari possono presentare domanda di diritti d'importazione per un quantitativo di 18.550 tonnellate in base ai quantitativi da essi importati a norma dei regolamenti (CE) n. 995/1999⁽⁷⁾, (CE) n. 980/2000⁽⁸⁾ e (CE) n. 1080/2001⁽⁹⁾ della Commissione.

Tuttavia, gli Stati membri possono accettare come quantitativo di riferimento i diritti di importazione a titolo del contingente recante il numero d'ordine 09.4003 dell'anno contingentale precedente che non sono stati attribuiti a seguito di un errore amministrativo commesso dall'organismo nazionale competente, ma ai quali l'importatore avrebbe avuto diritto.

Articolo 3

1. Sono valide unicamente le domande di diritti d'importazione presentate dagli operatori iscritti nel registro dell'IVA.

2. Gli operatori che al 1° gennaio 2003 hanno cessato ogni attività nel settore delle carni bovine non sono ammessi ad alcuna assegnazione a norma dell'articolo 2.

⁽⁷⁾ GU L 122 del 12.5.1999, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU L 113 del 12.5.2000, pag. 27.

⁽⁹⁾ GU L 149 del 2.6.2001, pag. 11.

3. Una società nata dalla fusione di altre imprese, ciascuna avente importazioni di riferimento di cui all'articolo 2, può utilizzare tali importazioni di riferimento come base per una domanda ai sensi di detto articolo.

4. La prova di importazione è fornita esclusivamente tramite documenti doganali di immissione in libera pratica debitamente vistati dalle autorità doganali.

Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti summenzionati debitamente certificate dall'autorità competente.

Articolo 4

1. Le domande di diritti d'importazione corredate delle prove documentali di cui all'articolo 3, paragrafo 4, devono pervenire all'autorità competente dello Stato membro nel quale il richiedente è iscritto nel registro dell'IVA prima delle ore 13 (ora di Bruxelles) del 23 maggio 2003.

Tutti i quantitativi presentati come quantitativo di riferimento, in applicazione dell'articolo 2, costituiscono i diritti d'importazione richiesti, se del caso, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2.

2. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 6 giugno 2003, un elenco dei richiedenti nell'ambito di tale sottocontingente, recante il nome e l'indirizzo degli stessi, nonché il quantitativo di carni ammissibili importate nel periodo di riferimento considerato.

3. Le comunicazioni delle informazioni di cui al paragrafo 2, comprese quelle negative, devono essere effettuate via fax, utilizzando il modulo che figura nell'allegato I.

Articolo 5

La Commissione decide quanto prima in quale misura possono essere concessi diritti d'importazione nell'ambito di tale sottocontingente. Se i diritti d'importazione per i quali sono state presentate le domande superano il quantitativo disponibile di cui all'articolo 2, la Commissione fissa una percentuale di riduzione corrispondente.

Articolo 6

1. Per essere valida la domanda di titoli d'importazione deve essere accompagnata da una cauzione pari a 6 EUR/100 kg di peso netto.

2. Se dall'applicazione della percentuale di riduzione di cui all'articolo 5 risultano minori diritti d'importazione da assegnare rispetto a quelli richiesti, la cauzione costituita viene immediatamente svincolata in proporzione.

3. Una domanda per uno o più titoli d'importazione che equivale al totale dei diritti d'importazione assegnati costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 7

1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli d'importazione.

2. Il richiedente può presentare la domanda di titolo soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti d'importazione nell'ambito del sottocontingente I.

Ciascun titolo d'importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti d'importazione ottenuti.

3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) n° 780/2003] (subcontingente I)
- Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 780/2003) (delkontingent I)
- Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 780/2003) (Unterkontingent I)
- Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 780/2003] (υποποσόστωση I)
- Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 780/2003) (subquota I)
- Viande bovine congelée [Règlement (CE) n° 780/2003] (sous-contingent I)
- Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 780/2003] (sotto-contingente I)
- Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 780/2003) (deelcontingent I)
- Carne de bovino congelada [Reglamento (CE) n.º 780/2003] (subcontingente I)
- Jäädetyttyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 780/2003) (osakiintiö I)
- Frysst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 780/2003) (delkvot I)

b) nella casella 16, l'indicazione di uno dei seguenti gruppi di codici NC:

- 0202 10 00, 0202 20,
- 0202 30, 0206 29 91.

PARTE III

SOTTOCONTINGENTE II

Articolo 8

Le domande di titoli d'importazione relative al sottocontingente II per un totale di 34 450 tonnellate possono essere presentate soltanto dagli operatori che sono stati preventivamente riconosciuti a tal fine dall'autorità competente nello Stato membro nel quale sono iscritti sul registro dell'IVA. Detta autorità può assegnare un numero di riconoscimento ad ogni operatore che riconosce.

Articolo 9

1. Il riconoscimento può essere concesso all'operatore che presenta una domanda all'autorità competente prima delle ore 13 (ora di Bruxelles) del 23 maggio 2003, corredata della documentazione comprovante che:

- a) ha svolto in proprio un'attività commerciale di importazione nella Comunità, o di esportazione dalla Comunità, di carni bovine di cui ai codici NC 0201, 0202 o 0206 29 91 negli esercizi 2001 e 2002;
- b) nell'ambito di tale attività:
 - ha importato nel corso dei due anni in causa un quantitativo minimo di 100 tonnellate delle carni bovine suddette, espresse in peso del prodotto, o
 - ha esportato nel corso dei due anni in causa un quantitativo minimo di 220 tonnellate delle carni bovine suddette, espresse in peso del prodotto,

nel corso di almeno due operazioni l'anno.

Gli operatori che al 1° gennaio 2003 hanno cessato ogni attività nel settore delle carni bovine non sono riconosciuti ai fini del presente sottocontingente.

2. Per provare l'attività commerciale in proprio di cui al paragrafo 1, lettera a), l'operatore deve presentare prove documentali sotto forma di fatture commerciali e contabilità ufficiale nonché qualsiasi altro documento ritenuto soddisfacente dallo Stato membro interessato per attestare che l'attività commerciale richiesta riguarda esclusivamente il richiedente di cui trattasi.

3. La prova di importazione o di esportazione è fornita esclusivamente tramite documenti doganali di immissione in libera pratica o documenti di esportazione debitamente vistati dalle autorità doganali.

Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti summenzionati debitamente certificate dall'autorità competente.

Ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), le carni bovine fatte valere come quantitativo di riferimento nell'ambito del sottocontingente I possono essere dichiarate come quantitativo di riferimento nell'ambito del sottocontingente II.

4. Gli Stati membri esaminano e verificano la validità della documentazione presentata.

5. Gli Stati membri verificano che i richiedenti non siano legati tra loro ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (¹), quando:

- nella prova delle importazioni o delle esportazioni di cui al paragrafo 3, due o più richiedenti sono indicati con lo stesso indirizzo postale, oppure

- al momento della presentazione della domanda due o più richiedenti figurano ai fini dell'IVA allo stesso indirizzo postale, oppure

- gli Stati membri hanno motivi per sospettare che i richiedenti siano legati tra loro sul piano della gestione, del personale o dell'attività.

Qualora si identifichino richiedenti legati tra loro, tutte le domande rispettive sono respinte, a meno che i richiedenti suddetti possano fornire prove complementari, ritenute soddisfacenti dall'autorità competente, secondo cui essi sono indipendenti l'uno dall'altro sul piano della gestione, del personale e di tutte le operazioni connesse alla loro attività commerciale o tecnica.

6. In applicazione del paragrafo 5, qualora uno Stato membro abbia motivi per sospettare che un richiedente sia legato ad un richiedente di un altro Stato membro sul piano della gestione, del personale o dell'attività, i due Stati membri verificano reciprocamente se esista un legame ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

A tale scopo gli Stati membri redigono un elenco dei richiedenti, recante il loro nome e indirizzo, che deve essere trasmesso via fax alla Commissione anteriormente al 31 maggio 2003. La Commissione trasmette successivamente a tutti gli Stati membri gli elenchi ricevuti.

7. Le società nate dalla fusione di altre imprese, ciascuna avente diritti di presentare domande a norma dei paragrafi da 1 a 3, che presentano domanda di riconoscimento, godono degli stessi diritti delle società originarie.

Articolo 10

1. L'autorità competente informa i richiedenti dell'esito della procedura di riconoscimento anteriormente al 21 giugno 2003 e contestualmente trasmette alla Commissione un elenco recante il nome e l'indirizzo di ciascun operatore riconosciuto.

2. Qualora venga successivamente stabilito che il riconoscimento è stato concesso in base a documentazione falsa o fraudolenta, esso viene revocato insieme agli eventuali benefici già concessi in virtù del riconoscimento.

Articolo 11

Soltanto gli operatori riconosciuti in applicazione dell'articolo 10 sono autorizzati a presentare domanda di titoli d'importazione nell'ambito del sottocontingente II nel periodo dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004.

(¹) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

Articolo 12

1. La domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro di riconoscimento e ciascun operatore riconosciuto può presentare una sola domanda di titolo per periodo. Qualora un richiedente presenti più di una domanda per periodo, tutte le sue domande sono irricevibili.

2. Le domande di titolo possono essere presentate nei due periodi seguenti:

- dal 1° al 4 luglio 2003, e
- dal 5 all'8 gennaio 2004.

Il quantitativo disponibile in ognuno dei due periodi è di 17 225 tonnellate. Se tuttavia il quantitativo totale richiesto nel primo periodo è inferiore al quantitativo disponibile, la quantità residua è aggiunta al quantitativo disponibile nel secondo periodo.

Ciascuna domanda di titolo non deve superare il 5 % del quantitativo disponibile per il periodo in causa.

3. Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di domande presentate.

Le notifiche, comprese quelle negative, sono effettuate via fax, utilizzando il formulario che figura nell'allegato II.

4. La Commissione decide quanto prima in che misura dar seguito alle domande. Se le domande superano il quantitativo semestrale disponibile, la Commissione fissa una percentuale di riduzione corrispondente.

Gli Stati membri rilasciano i titoli non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) n° 780/2003] (subcontingente I)
- Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 780/2003) (delkontingent I)
- Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 780/2003) (Unterkontingent I)
- Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 780/2003] (υποποσόστωση I)
- Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 780/2003) (subquota I)
- Viande bovine congelée [Règlement (CE) n° 780/2003] (sous-contingent I)
- Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 780/2003] (sotto-contingente I)
- Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 780/2003) (deelcontingent I)
- Carne de bovino congelada [Reglamento (CE) n.º 780/2003] (subcontingente I)
- Jäädetyttyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 780/2003) (osakiintiö I)
- Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 780/2003) (delkvot I)

b) nella casella 16, l'indicazione di uno dei seguenti gruppi di codici NC:

- 0202 10 00, 0202 20,
- 0202 30, 0206 29 91.

PARTE IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 13

Per l'applicazione del regime previsto dal presente regolamento, l'importazione di carni congelate nel territorio doganale della Comunità è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 72/462/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 14

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e possono dar diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi e indirizzi indicati come destinatari sulle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica che li accompagnano.

3. In applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per tutte le quantità importate eccedenti il quantitativo indicato nel titolo d'importazione viene riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica.

4. La validità dei titoli d'importazione è di 180 giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000. I titoli non sono comunque validi dopo il 30 giugno 2004.

5. La cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissata a 120 EUR/100 kg di peso netto. Essa è costituita dal richiedente quando viene presentata la domanda del titolo. Se in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 4, le domande di titoli non sono accettate per intero, la cauzione costituita viene immediatamente svincolata in proporzione.

6. In deroga alle disposizioni di cui alla sezione 4 del titolo III del regolamento (CE) n. 1291/2000, la cauzione non è svincolata fino a quando non è stata fornita la prova che il titolare del titolo è stato responsabile, sul piano commerciale e logistico, dell'acquisto, del trasporto e dell'immissione in libera pratica del quantitativo di carne in questione.

Tale prova deve consistere almeno dei seguenti elementi:

a) la fattura commerciale originale rilasciata al titolare del titolo dal venditore o dal suo rappresentante, entrambi stabiliti nel paese terzo di esportazione, e la prova del pagamento della stessa da parte del titolare o dell'apertura, da parte dello stesso, di una lettera di credito irrevocabile a favore del venditore;

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

- b) la polizza di carico o, se del caso, il documento di trasporto stradale o aereo rilasciato al titolare, per il quantitativo in questione;
- c) la copia n. 8 del formulario IM 4 recante come unica indicazione nella casella 8 il nome e l'indirizzo del titolare del titolo;
- d) la prova del pagamento dei dazi doganali da parte, o per conto, del titolare.

7. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 6, il titolare può, nel primo e nel secondo semestre dell'anno contingente e limitatamente ad un quantitativo massimo di 10 tonnellate per semestre, effettuare lo sdoganamento per l'immissione in libera pratica ai sensi del presente regolamento di carni bovine precedentemente immagazzinate in regime comunitario di deposito doganale.

In questo caso la fattura commerciale di cui al paragrafo 6, primo trattino, e i documenti di trasporto di cui al paragrafo 6, secondo trattino, possono essere sostituiti dalla fattura commerciale originale rilasciata a nome del titolare dal proprietario delle carni non ancora sdoganate per l'immissione in libera pratica. Inoltre, il titolare deve presentare la prova del pagamento di tale fattura.

8. Tutte le prove richieste per lo svincolo della cauzione relativa ai titoli, comprese quelle richieste all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sono presentate alle autorità competenti entro i termini fissati all'articolo 35, paragrafo 4, lettera a), primo trattino, e lettera c), dello stesso regolamento.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO II

Fax (32-2) 296 60 27 oppure
(32-2) 295 36 13

Applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 780/2003

Numero d'ordine 09.4003

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG AGR/D.2 — SETTORE DELLE CARNI BOVINE

Domanda di titolo d'importazione

Data: Periodo:

| | Numero del richiedente ⁽¹⁾ | Richiedente (nome e indirizzo) | Quantitativo (in tonnellate) | Codice NC |
|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |

Stato membro: Fax:

Tel.:

⁽¹⁾ Numerazione continua.

REGOLAMENTO (CE) N. 781/2003 DELLA COMMISSIONE
del 7 maggio 2003

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcole furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (di seguito denominato «il regolamento di base»), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Denuncia

- (1) In data 25 giugno 2002 l'International Furan Chemicals BV, Paesi Bassi («IFC») ha presentato una denuncia relativa alle importazioni di alcole furfurilico originarie della Repubblica popolare cinese (RPC) a nome della società collegata Transfurans Chemicals BVBA, Belgio («TFC»), l'unico produttore della Comunità, che rappresenta la totalità della produzione comunitaria di alcole furfurilico.
- (2) La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping per il prodotto in questione e del conseguente pregiudizio grave, che sono stati considerati sufficienti a giustificare l'apertura di un procedimento.

2. Avviso di apertura

- (3) Il 9 agosto 2002 il procedimento è stato avviato mediante pubblicazione di un avviso di apertura ⁽³⁾.

3. Periodo dell'inchiesta

- (4) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2001 e il 30 giugno 2002 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). Nel quadro della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha analizzato le tendenze relative al periodo 1° gennaio 1998-30 giugno 2002 («periodo considerato»). Il periodo adottato ai fini delle risultanze relative alla sottoquotazione, alla sottoquotazione dei prezzi indicativi e all'eliminazione del pregiudizio è il suddetto PI.

4. Parti interessate dal procedimento

- (5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il denunciante, i produttori esportatori e gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché le associazioni notoriamente interessate e i rappresentanti della Repubblica popolare cinese (RPC). Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (6) Il denunciante, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori hanno comunicato le loro osservazioni. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 189 del 9.8.2002, pag. 30.

- (7) Al fine di permettere ai produttori esportatori cinesi di presentare, eventualmente, una domanda per il riconoscimento dello status di economia di mercato (SEM) o una richiesta di trattamento individuale, la Commissione ha inviato i necessari formulari alle società cinesi notoriamente interessate. Cinque società hanno chiesto lo status di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base o un trattamento individuale nel caso in cui dall'inchiesta fosse emersa una non rispondenza alle condizioni stabilite per il SEM.
- (8) Nell'avviso di apertura la Commissione indicava che in questa inchiesta si sarebbe potuto fare ricorso al campionamento. Tuttavia, in considerazione del numero relativamente limitato dei produttori esportatori della RPC che hanno manifestato la propria disponibilità a cooperare, si è deciso che non era necessario un campionamento per la valutazione degli esportatori che hanno cooperato.
- (9) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre imprese che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Sono state ricevute risposte dal produttore comunitario autore della denuncia, da quattro produttori esportatori, tre importatori indipendenti e 11 utilizzatori indipendenti della Comunità.
- (10) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping e del conseguente pregiudizio ed ha svolto accertamenti presso le sedi delle seguenti società:
- a) *Produttore comunitario e società collegate*
- TransFurans Chemicals BVBA, Geel, Belgio, («TFC»),
 - International Furan Chemicals BV, Rotterdam, Paesi Bassi, («IFC»),
 - Central Romana Corporation, LTD, La Romana, Repubblica dominicana, («CRC»).
- b) *Produttori esportatori della RPC*
- Gaoping Chemical Industry Co. Ltd,
 - Zhucheng Huaxiang Chemical Co. Ltd,
 - Linzi Organic Chemical Inc,
 - Henan Huilong Chemical Industry Co. Ltd.
- (11) Data la necessità di determinare un valore normale per i produttori esportatori della RPC ai quali non potrà eventualmente essere riconosciuto il SEM, si è proceduto ad un accertamento presso la sede della seguente società:
- c) *Produttore negli USA*
- Penn Speciality Chemicals Inc.

5. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

5.1. Prodotto in esame

- (12) Il prodotto in questione è costituito da alcole furfurilico («AF») originario della RPC, attualmente classificabile al codice NC ex 2932 13 00.
- (13) L'AF è un prodotto chimico appartenente alla famiglia dei composti eterociclici, che sono caratterizzati da un nucleo insaturo consistente di quattro atomi di carbonio e uno di ossigeno. Si tratta di un liquido mobile, incolore o giallo chiaro, solubile in vari solventi organici comuni. La materia prima per la produzione di AF, il furfurolo, si ottiene da residui agricoli quali le pannocchie, la canna da zucchero o la pula di riso.
- (14) L'AF è un prodotto di base, utilizzato principalmente nella produzione di resine per fonderia, le quali sono impiegate per effettuare le colate di metalli a fini industriali. L'AF è utilizzato anche per la produzione, tra l'altro, di una malta resistente alla corrosione, di resine per laminazione e di elementi di rinforzo delle fibre di vetro.

- (15) Dall'inchiesta è emerso che vi sono due tipi di AF, uno di purezza superiore al 98 % e l'altro di purezza superiore al 99 %, noto come tetraidrofurfuralcool («THFA»). Si è constatato che il THFA rappresenta meno dell'1 % del consumo comunitario. Si tratta di un prodotto speciale utilizzato in applicazioni particolari. Si è anche rilevato che l'AF e il THFA non hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche fondamentali. Di conseguenza, il THFA, che è un prodotto di qualità superiore, non è stato considerato costituire lo stesso prodotto dell'AF ai fini della presente inchiesta.

5.2. Prodotto simile

- (16) L'inchiesta ha dimostrato che le caratteristiche fisiche e tecniche fondamentali dell'AF prodotto e venduto dall'industria comunitaria, dell'AF prodotto e venduto sul mercato interno cinese, dell'AF importato nella Comunità dalla RPC e dell'AF prodotto e venduto negli Stati Uniti sono le stesse e che tutti questi AF sono destinati allo stesso uso.
- (17) Si è pertanto concluso in via provvisoria che tutti questi prodotti costituiscono prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

B. DUMPING

1. Status di economia di mercato («SEM»)

- (18) Quattro produttori esportatori della RPC hanno chiesto il SEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno compilato e rispedito il formulario destinato ai produttori esportatori per tale tipo di richiesta.
- (19) Perché sia riconosciuto loro il SEM, le società devono dimostrare che soddisfano tutti e cinque i criteri fissati dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Per comodità di raffronto si riportano di seguito tali criteri in forma sintetica.
- 1) Le decisioni delle società in materia di prezzi e costi sono prese in risposta a tendenze del mercato.
 - 2) I documenti contabili sono soggetti ad una revisione contabile indipendente e sono di applicazione in ogni caso.
 - 3) Non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato.
 - 4) Vi sono leggi in materia fallimentare e di proprietà che garantiscono la certezza del diritto e la stabilità.
 - 5) Le conversioni del tasso di cambio si effettuano ai tassi di mercato.
- (20) Nessuno dei quattro produttori esportatori cinesi soddisfaceva tutte le condizioni per la concessione del SEM; pertanto le richieste sono state tutte respinte. Nella tabella che segue sono riportati i singoli criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base con l'indicazione, per ciascuna società, se il criterio è soddisfatto o non soddisfatto.

TABELLA 1

I cinque criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base soddisfatti o non soddisfatti da ciascuna società

| Società | Criteri | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|
| | Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), trattino 1 | Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), trattino 2 | Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), trattino 3 | Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), trattino 4 | Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), trattino 5 |
| 1 | Non soddisf. | Non soddisf. | Soddisf. | Soddisf. | Soddisf. |
| 2 | Non soddisf. | Non soddisf. | Soddisf. | Soddisf. | Soddisf. |

| Società | Criteri | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|
| | Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), trattino 1 | Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), trattino 2 | Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), trattino 3 | Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), trattino 4 | Articolo 2, paragrafo 7, lettera c), trattino 5 |
| 3 | Soddisf. | Non soddisf. | Non soddisfa | Soddisf. | Soddisf. |
| 4 | Soddisf. | Non soddisf. | Soddisf. event. | Soddisf. | Soddisf. |

Fonte: Risposte al questionario, verificate, degli esportatori cinesi che hanno cooperato.

- (21) Per quanto riguarda la società n. 4, nel caso del criterio n. 3, non è stato possibile accertare se le partecipazioni statali fossero state vendute con una procedura aperta e a prezzi di mercato nel quadro della privatizzazione della società. Poiché si è constatato che la società non soddisfaceva uno degli altri criteri e poiché l'onere della prova per dimostrare che tutte le condizioni sono soddisfatte incombe all'esportatore, si è stabilito che non era necessaria una decisione riguardo a questo criterio, essendo sufficiente il fatto che il secondo criterio non era soddisfatto.
- (22) Alle società interessate e al denunciante è stata data la possibilità di presentare osservazioni in merito alle suddette risultanze. Due delle società hanno contestato la decisione sostenendo che esse dovrebbero beneficiare del SEM.
- (23) Una società ha affermato che la sua contabilità era del tutto conforme agli standard internazionali e che nella valutazione della società non vi erano state distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. Si è constatato, tuttavia, che il revisore dei conti della società aveva riscontrato errori nei documenti contabili, che non erano pertanto conformi alle norme contabili applicabili nella RPC. Si è osservato inoltre che taluni errori nella contabilità si ripetevano negli anni successivi e che quindi la società non li aveva corretti. A causa di questi errori il revisore ha giudicato i dati relativi agli utili inattendibili e ha ritenuto che gli utili distribuiti fossero eccessivi. Si è pertanto constatato che la società non dispone di «documenti contabili di base ... in linea con le norme internazionali in materia di contabilità», come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. La richiesta dell'esportatore in questione è pertanto respinta.
- (24) Alla luce di questa constatazione e in assenza di nuovi elementi di prova, è confermata la conclusione di rifiutare provvisoriamente il SEM a questa società.
- (25) La seconda società ha sostenuto di soddisfare tutti e cinque criteri prescritti dal regolamento di base. In particolare essa ha asserito che le sue decisioni in materia di prezzi e costi erano adottate in risposta a tendenze del mercato e che i suoi documenti contabili erano perfettamente conformi agli standard internazionali. Per quanto riguarda il primo punto, la società non è stata in grado di dimostrare quale fosse il metodo da essa normalmente adottato per valutare le scorte della sua principale materia prima, il furfurolo. Né ha potuto spiegare le ragioni di taluni adeguamenti apportati anche a questa valutazione non verificabile. Pertanto, la società non ha potuto dimostrare che «i costi dei principali mezzi di produzione riflettano nel complesso i valori di mercato», come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.
- (26) In merito al secondo punto, si è accertato che la società si è basata per la distribuzione dei dividendi su un ammontare degli utili più elevato del dato relativo agli utili utilizzato ad altri fini, che è invece più basso. La società non è stata in grado di spiegare in modo soddisfacente come questi due diversi dati relativi agli utili potessero essere considerati compatibili. In queste circostanze, non si poteva concludere che la società disponeva di «una serie ben definita di documenti contabili di base (...) che siano d'applicazione in ogni caso», come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Di conseguenza, la richiesta della società è stata respinta.

2. Trattamento individuale

- (27) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), per i paesi cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, viene calcolato, se del caso, un unico dazio per tutto il paese, tranne i casi in cui le imprese possono dimostrare, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, di essere libere di determinare i propri prezzi all'esportazione e quantitativi da esportare, nonché le condizioni e i termini di vendita, di effettuare le conversioni del tasso di cambio ai tassi di mercato e di non subire interferenze statali tali da permettere l'elusione delle misure comunitarie, qualora siano applicate agli esportatori aliquote del dazio differenti.
- (28) I quattro produttori esportatori in questione, oltre a chiedere il riconoscimento del SEM, hanno domandato che fosse loro applicato il trattamento individuale, qualora non venisse loro riconosciuto il SEM. Si è constatato, in base alle informazioni disponibili, che tutte e quattro le società determinavano liberamente i prezzi all'esportazione, i quantitativi da esportare, le condizioni e i termini di vendita e che le conversioni del tasso di cambio erano effettuate ai tassi di mercato.
- (29) Riguardo ad uno dei produttori cinesi si è constatato che, durante il PI, la società, oltre all'AF prodotto in proprio, ha comprato e rivenduto una quantità sostanziale del prodotto in esame da almeno altri due produttori cinesi concorrenti, nessuno dei quali ha cooperato all'inchiesta. Si è così constatato che questa società operava non solo come produttore, ma anche come rivenditore di AF. Considerando che non è possibile distinguere l'origine della produzione, quando il prodotto è stato ormai esportato nella Comunità, e visto che i produttori concorrenti in questione non hanno cooperato e pertanto non si hanno informazioni sulle loro relazioni con il produttore cinese interessato, si ritiene, in assenza di altre informazioni, che, se a detto produttore cinese fosse concesso il trattamento individuale, sussisterebbe un forte rischio di elusione del dazio. In materia di interferenza statale, la società in questione non ha fornito alcuna spiegazione né alcuna prova a sostegno della sua affermazione di non essere soggetta ad alcuna interferenza statale. Pertanto, anche in considerazione delle circostanze sopra descritte, la Commissione non ha ricevuto sufficienti informazioni che le consentissero di accogliere la richiesta di un esame individuale, ma continuerà ad investigare sulla questione nel restante periodo dell'inchiesta. Si considera dunque che la società in questione non sia riuscita a dimostrare che soddisfa i criteri stabiliti all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e si conclude in via provvisoria che non è possibile determinare un dazio individuale per tale società.
- (30) Si è pertanto concluso che il trattamento individuale poteva essere concesso solo a tre dei produttori esportatori della RPC, ossia a Gaoping Chemical Industry Co. Ltd, Zhucheng Huaxiang Chemical Co. Ltd e Linzi Organic Chemical Inc.

3. Paese analogo

- (31) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, per le società alle quali non si è potuto accordare il SEM, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento.
- (32) Nell'avviso di apertura erano stati presi in considerazione ai fini della designazione come paese analogo per la determinazione del valore normale per la RPC gli Stati Uniti e il Sudafrica e le parti interessate erano state invitate ad esprimersi sulla scelta del paese.
- (33) Gli esportatori cinesi e altre parti interessate hanno dichiarato che il Sudafrica o anche la Thailandia sarebbero stati i paesi più appropriati, soprattutto perché le condizioni della concorrenza e del mercato in questi paesi erano maggiormente paragonabili alla situazione della RPC di quanto lo fossero gli Stati Uniti. Gli esportatori cinesi hanno anche rilevato l'esistenza di legami commerciali tra il produttore comunitario e l'unico produttore degli Stati Uniti. La Commissione ha preso contatto con tutti gli esportatori noti di AF dei paesi in questione, ma solo il produttore degli Stati Uniti si è dichiarato disposto a cooperare all'inchiesta. L'inchiesta ha rivelato anche che il mercato statunitense era sostanzialmente e sufficientemente rappresentativo rispetto al volume delle esportazioni cinesi del prodotto in esame nell'UE. Si è constatata inoltre l'esistenza di un consistente volume di importazioni e la presenza di vari acquirenti sul mercato USA. Per quanto riguarda i presunti legami commerciali tra il produttore comunitario e il produttore statunitense, si è accertato che, se esistevano, non avevano un impatto distorsivo su prezzi, costi e redditività del produttore statunitense selezionato per determinare il valore normale. Di conseguenza, si conclude in via provvisoria che gli Stati Uniti costituiscono un paese analogo appropriato.

4. Dumping

4.1. Valore normale

- (34) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori cinesi è stato determinato in base alle informazioni ricevute dal produttore del paese analogo, successivamente verificate. Si è constatato che l'AF esportato dai produttori cinesi era identico a quello venduto dal produttore del paese analogo che ha cooperato. Il valore normale è stato pertanto calcolato sulla base dei prezzi delle vendite di alcole furfurilico effettuate dalla società del paese analogo che ha cooperato nel corso di normali operazioni commerciali.

4.2. Prezzo all'esportazione

- (35) I tre produttori cui è stato concesso il trattamento individuale hanno venduto il prodotto in esame nella Comunità a rivenditori comunitari indipendenti oppure direttamente agli utilizzatori finali. Per questi tre produttori il prezzo all'esportazione è stato determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in base ai prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili al primo acquirente indipendente insediato nella Comunità.
- (36) Il volume delle esportazioni effettuate dagli esportatori cinesi che hanno cooperato rappresentava il 59,8 % delle importazioni totali nell'UE durante il PI. Si considera pertanto che il grado di cooperazione sia stato basso. Di conseguenza, il prezzo all'esportazione per tutte le altre società è stato basato sugli elementi disponibili, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Nella fattispecie il prezzo all'esportazione è stato calcolato utilizzando i dati relativi ai prezzi e ai volumi forniti dal produttore che ha cooperato e al quale non è stato concesso il trattamento individuale, ovvero Henan Huilong Chemical Industry Co. Ltd. Sono stati quindi aggiunti nel calcolo i restanti tonnellaggi delle imprese che non hanno cooperato, ai quali è stato attribuito un prezzo medio pari al prezzo medio più basso indicato dai produttori esportatori che hanno cooperato. Pertanto, il margine di dumping per tutte le altre società della RPC è stato determinato in base alla media ponderata dei prezzi indicati dalla società che ha cooperato e alla quale non è stato concesso il trattamento individuale e in base al prezzo più basso constatato per ciascuna operazione delle imprese che non hanno cooperato.

4.3. Confronto

- (37) Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati al livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Opportuni adeguamenti sono stati concessi ogniqualvolta si è accertato che essi erano convenienti, accurati e giustificati da elementi di prova accertati. Sono state così apportate, ove possibile e giustificato da prove verificate, correzioni per differenze nelle spese di trasporto, di assicurazione e di credito.

4.4. Margine di dumping

- (38) Il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento antidumping di base.
- (39) Il suddetto confronto ha rivelato l'esistenza di dumping, con un margine pari all'importo di cui il valore normale superava il prezzo all'esportazione. Il margine di dumping è stato espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria. I margini di dumping provvisori così ottenuti sono i seguenti:

4.4.1. Società cui è stato concesso il trattamento individuale

| | |
|-----------|------|
| GAOPING | 93 % |
| LINZI: | 78 % |
| ZHUCHENG: | 81 % |

4.4.2. Margine di dumping residuo

Tutte le altre società: 118 %

C. INDUSTRIA COMUNITARIA**1. Definizione della produzione comunitaria**

- (40) Vi è un unico produttore di AF nella Comunità: TFC, Belgio, che fa parte della società denunciante. Pertanto, l'AF prodotto dal denunciante costituisce la produzione comunitaria totale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

2. Definizione dell'industria comunitaria

- (41) Si è constatato che la produzione comunitaria è pienamente integrata in un'unica entità economica strutturata in tre società, che funzionano nel modo seguente.
- (42) TFC trasforma la materia prima, il furfurolo, fornitole dalla società madre, Central Romana Corporation («CRC»), Repubblica dominicana, nel prodotto in esame. IFC, insediata nei Paesi Bassi, funge da agente mondiale delle vendite del prodotto in esame fabbricato da TFC. TFC, IFC e CRC sono collegate in quanto appartengono allo stesso gruppo.
- (43) L'inchiesta ha dimostrato che l'AF prodotto da TFC è di origine comunitaria e che le operazioni di fabbricazione, gli investimenti nelle tecnologie e nei capitali connessi a tali operazioni e le attività di vendita avvengono nella Comunità.
- (44) In base a quanto precede, TFC e IFC costituiscono l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Va notato che, per poter procedere ad una valutazione significativa di taluni indicatori di pregiudizio, era necessario tener conto anche dei dati di CRC, che costituisce un'entità economica insieme alle suddette società.

D. PREGIUDIZIO**1. Nota preliminare**

- (45) Poiché l'industria comunitaria consiste solo di TFC e IFC, i dati particolari riguardanti l'industria comunitaria, riportati nelle risposte al questionario verificate, il consumo e la quota di mercato dei produttori esportatori cinesi sono stati indicizzati per preservare la riservatezza dei dati comunicati, conformemente all'articolo 19 del regolamento di base.

2. Consumo nella Comunità

- (46) Il consumo comunitario è stato determinato in base al volume combinato delle vendite effettuate dall'industria comunitaria nella Comunità, a dati Eurostat sulle importazioni da altri paesi terzi e a dati relativi alle importazioni dal paese in questione.
- (47) Per quanto riguarda il volume delle importazioni dal paese in questione, si è deciso di utilizzare i dati delle esportazioni cinesi piuttosto che le statistiche sulle importazioni di Eurostat, poiché i primi sembravano più accurati grazie alle informazioni fornite dai produttori esportatori che hanno cooperato e da altre parti interessate.

TABELLA 2

Consumo comunitario (basato sul volume delle vendite)

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | PI |
|------------------|------|-------|--------|-------|-------|
| Indice | 100 | 109 | 122 | 129 | 128 |
| Variazione annua | | + 9 % | + 12 % | + 6 % | - 1 % |

Fonte: Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario, Eurostat, statistiche cinesi sulle esportazioni.

- (48) La tabella che precede indica che il consumo di AF nella Comunità è aumentato del 28 % nel periodo in esame. Tra il 2000 e il PI il consumo è aumentato del 5 %, mentre tra il 2001 e il PI è sceso leggermente.

3. Importazioni in questione

3.1. Volume delle importazioni in questione

- (49) Tra il 1998 e il PI le importazioni nella Comunità originarie del paese in questione, misurate in tonnellate metriche («TM»), hanno avuto il seguente andamento:

TABELLA 3

Volume delle importazioni in questione

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | PI |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| TM | 4 958 | 7 915 | 7 091 | 10 540 | 10 362 |
| Indice | 100 | 159 | 143 | 212 | 208 |
| Variazione annua | | + 59 % | - 10 % | + 48 % | - 1 % |

Fonte: Statistiche cinesi sulle esportazioni.

- (50) Nel corso del periodo considerato le importazioni dalla RPC sono più che raddoppiate. Durante il PI esse erano addirittura superiori del 108 % ai livelli del 1998. La tabella che precede indica che le importazioni in questione sono aumentate del 43 % [ossia di circa 2 100 TM tra il 1998 e il 2000 e ancora del 46 % (ossia di circa 3 300 TM) nel periodo tra il 2000 e il PI, mentre il consumo è aumentato solo del 5 % (ossia di circa 2 000 TM)] nello stesso periodo.
- (51) La precedente tabella indica anche che le importazioni dal paese in questione sono diminuite tra il 1999 e il 2000 (- 10 % ossia circa 800 TM). Questo calo si spiega con la siccità che ha colpito la RPC nel 2000 provocando una diminuzione della produzione agricola e una conseguente forte penuria di furfurolo, materia prima dell'AF. Questa situazione è all'origine della riduzione della produzione e quindi dell'offerta di AF da parte dei produttori esportatori cinesi. Per questo motivo i produttori esportatori cinesi non hanno potuto mantenere il livello di esportazione del 1999.
- (52) Dopo la siccità, protrattasi fino al terzo trimestre del 2000, i produttori esportatori cinesi hanno potuto aumentare nuovamente la produzione superando ampiamente il livello delle esportazioni del 1999. Tra il 2000 e il PI la loro quota di mercato è aumentata sensibilmente seguendo l'evoluzione delle loro esportazioni. Infatti, nel periodo tra il 2000 e il PI le esportazioni sono aumentate del 46 % (ossia di circa 3 300 TM).

3.2. Quota di mercato delle importazioni in questione

- (53) La tabella che segue indica l'andamento della quota di mercato delle importazioni dal paese in questione.

TABELLA 4

Quota di mercato delle importazioni dal paese in questione (in base al volume delle vendite)

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | PI |
|------------------|------|--------|--------|--------|---------|
| Indice | 100 | 146 | 117 | 165 | 163 |
| Variazione annua | | + 45 % | - 19 % | + 40 % | - 0,7 % |

Fonte: Risposte, verificate, dell'industria comunitaria al questionario, Eurostat e statistiche cinesi sulle esportazioni.

- (54) Durante il PI la quota di mercato delle importazioni dalla RPC si situava tra il 20 % e il 30 %. Nel periodo considerato la quota di mercato delle importazioni in dumping è aumentata di più di 9,6 punti percentuali (ossia del 63 %).
- (55) Tra il 1999 e il 2000 i produttori esportatori cinesi hanno perso quote di mercato (- 4,4 punti percentuali ossia 19 %). Questa flessione è giustificata dalla siccità che ha colpito la RPC durante il 2000, menzionata al considerando 51.
- (56) Passata la siccità, i produttori esportatori cinesi hanno potuto riconquistare quote di mercato, superando il livello del 1999. Tra il 2000 e il PI la loro quota di mercato ha registrato un notevole incremento, coerentemente con l'andamento del volume delle esportazioni illustrato sopra. In questo lasso di tempo la quota di mercato dei produttori esportatori è aumentata di circa 7 punti percentuali (ossia del 39 %).

3.3. Prezzo medio delle importazioni oggetto di dumping

- (57) La tabella che segue illustra l'andamento del prezzo dell'AF cinese venduto sul mercato comunitario.

TABELLA 5

Prezzo medio delle importazioni in dumping

(in EUR)

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | PI |
|------------------|-------|--------|-------|--------|--------|
| Indice | 1 008 | 857 | 834 | 979 | 817 |
| | 100 | 85 | 83 | 97 | 81 |
| Variazione annua | | - 15 % | - 2 % | + 17 % | - 16 % |

Fonte: Risposte, verificate, al questionario dei produttori esportatori che hanno cooperato, statistiche cinesi sulle esportazioni e denuncia.

- (58) I prezzi medi indicati nella tabella comprendono i costi di trasporto fino alla frontiera comunitaria.
- (59) Durante il periodo considerato il prezzo medio delle importazioni in dumping è diminuito del 19 %. Questo calo è stato particolarmente evidente tra il 1998 e il 2000 (-17 %). Tra il 2000 e il 2001 i prezzi sono risaliti (+17 %) a seguito della penuria di AF cinese causata dalla siccità (cfr. considerando 51). Passata la siccità, i produttori esportatori cinesi hanno potuto ritornare ai precedenti livelli di produzione continuando a diminuire i prezzi, come avevano già fatto durante il 1998 e il 2000. In effetti, tra il 2001 e il PI i prezzi dei produttori esportatori cinesi sono diminuiti nuovamente del 16 %. Tra il 2000 e il PI il calo dei prezzi è stato del 2 %.

3.4. Sottoquotazione e conseguente depressione dei prezzi

- (60) Per determinare la sottoquotazione dei prezzi la Commissione ha esaminato dati relativi al PI. Si ricorda che l'analisi della sottoquotazione dei prezzi ha riguardato solo un tipo di AF, che è quello prodotto e venduto dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità e rappresenta il 98 % circa del consumo su questo stesso mercato. La sottoquotazione è stata determinata confrontando i prezzi applicati a detto tipo di AF dall'industria comunitaria e quelli applicati dai produttori esportatori interessati. Per lo stesso tipo di prodotto tutti i prezzi sono stati raffrontati previa deduzione di sconti e riduzioni.
- (61) Sono stati presi in considerazione i prezzi cif dei produttori esportatori interessati alla frontiera comunitaria, dazi inclusi. I prezzi dell'industria comunitaria considerati sono stati adeguati, ove necessario, al livello franco fabbrica previa detrazione dei costi di trasporto.

- (62) Il confronto (effettuato tra le medie ponderate) ha rivelato, per la RPC, margini medi di sottoquotazione dei prezzi, espressi in percentuale dei prezzi medi dell'industria comunitaria, superiori al 10 %.
- (63) Questo grado di sottoquotazione deve essere visto anche alla luce del notevole calo dei prezzi verificatosi nel periodo considerato e può pertanto essere giudicato come un livello depresso.

4. Situazione economica dell'industria comunitaria

4.1. Nota preliminare

- (64) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che incidono sulla situazione dell'industria comunitaria.

4.2. Produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti

TABELLA 6

Produzione

(TM)

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | PI |
|------------------|------|--------|-------|-------|-------|
| Indice | 100 | 88 | 93 | 98 | 96 |
| Variazione annua | | - 12 % | + 5 % | + 5 % | - 2 % |

Fonte: Risposta, verificata, dell'industria comunitaria al questionario.

- (65) Nel periodo considerato la produzione dell'industria comunitaria è diminuita del 4 % e tra il 2001 e il PI è diminuita del 2 %.

TABELLA 7

Capacità di produzione

(TM)

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | PI |
|------------------|------|------|------|------|-----|
| Indice | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Variazione annua | | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |

Fonte: Risposta, verificata, dell'industria comunitaria al questionario.

- (66) Le capacità di produzione dell'industria comunitaria sono rimaste immutate durante il periodo considerato. Contrariamente a quanto affermato da talune parti interessate, non si è constatato che l'industria comunitaria registrasse problemi riguardo alle capacità di produzione nel periodo considerato.

TABELLA 8

Utilizzazione degli impianti

(TM)

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | PI |
|------------------|------|--------|-------|-------|-------|
| Indice | 100 | 88 | 93 | 98 | 96 |
| Variazione annua | | - 11 % | + 5 % | + 5 % | - 2 % |

Fonte: Risposta, verificata, dell'industria comunitaria al questionario.

- (67) La tabella che precede rivela che nel periodo considerato l'utilizzo degli impianti è diminuito del 4 %, seguendo l'andamento della produzione. Tra il 2001 e il PI l'utilizzo degli impianti dell'industria comunitaria è sceso del 2 %.

4.3. Volume delle vendite e prezzi

TABELLA 9

Volume delle vendite

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | PI |
|------------------|------|-------|--------|--------|-------|
| Indice | 100 | 102 | 123 | 111 | 109 |
| Variazione annua | | + 2 % | + 20 % | - 10 % | - 2 % |

(TM)

Fonte: Risposta, verificata, dell'industria comunitaria al questionario.

- (68) Le vendite dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti della Comunità sono aumentate del 9 % tra il 1998 e il PI. Nel periodo 1998-2000, nonostante la sua produzione fosse diminuita, l'industria comunitaria è riuscita ad aumentare il suo volume di vendite del 23 %, principalmente vendendo le scorte costituite durante il 1999. Tra il 2000 e il PI si è registrata una flessione del 12 % nel volume delle vendite, in coincidenza con l'aumento in volume dei consumi (5 %).

TABELLA 10

Prezzi praticati dall'industria comunitaria per l'AF

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | PI |
|------------------|------|--------|-------|--------|--------|
| Indice | 100 | 86 | 80 | 99 | 89 |
| Variazione annua | | - 14 % | - 7 % | + 24 % | - 11 % |

Fonte: Risposta, verificata, dell'industria comunitaria al questionario.

- (69) Nel periodo tra il 1998 e il PI i prezzi medi ai quali l'industria comunitaria ha venduto l'AF sul mercato comunitario sono scesi sensibilmente (11 %). Questa flessione è stata particolarmente evidente tra il 1998 e il 2000 (- 20 %). Tra il 2000 e il PI i prezzi sono risaliti dell'11 %, senza però mai ritornare al livello del 1998. Nel 2001 l'industria comunitaria ha potuto aumentare i prezzi approfittando delle difficoltà di produzione e fornitura attraversate dai produttori esportatori cinesi in seguito alla siccità di cui è stata vittima la Cina in quel periodo (cfr. considerando 51).

4.4. Quota di mercato

TABELLA 11

Quota di mercato

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | PI |
|------------------|------|-------|-------|--------|-------|
| Indice | 100 | 94 | 101 | 86 | 84 |
| Variazione annua | | - 6 % | + 8 % | - 15 % | - 1 % |

Fonte: Risposta, verificata, dell'industria comunitaria al questionario.

- (70) La quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita in modo sostanziale (16 %) nel periodo considerato e nel periodo tra il 2000 e il PI.

4.5. Scorte

TABELLA 12

Scorte

(TM)

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | PI |
|------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Indice | 100 | 119 | 101 | 139 | 183 |
| Variazione annua | | + 19 % | - 15 % | + 37 % | + 31 % |

Fonte: Risposta, verificata, dell'industria comunitaria al questionario.

- (71) Come mette in evidenza la tabella che precede, nel periodo considerato le scorte dell'industria comunitaria sono aumentate dell'83 %. Tra il 2000 e il PI l'incremento è stato dell'81 %. Il livello delle scorte era alla fine del PI sensibilmente più alto che nel 2001.
- (72) Questo andamento indica che, benché la produzione sia diminuita del 2 % nel periodo tra il 2001 e il PI, la quota non venduta sul mercato comunitario o in paesi terzi è aumentata considerevolmente ed è andata ad aumentare le scorte. Durante il PI le scorte rappresentavano il 70 % circa del volume di vendite dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità.

4.6. Redditività e cash flow

- (73) La tabella che segue illustra l'andamento della redditività espressa in percentuale del valore netto delle vendite nel periodo considerato.

TABELLA 13

Redditività

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | PI |
|------------------|------|--------|--------|--------|--------|
| Indice | 100 | 45 | 26 | 35 | 8 |
| Variazione annua | | - 54 % | - 42 % | + 34 % | - 77 % |

Fonte: Risposta, verificata, dell'industria comunitaria al questionario.

- (74) Tra il 1998 e il PI la redditività si è deteriorata, a causa di un calo dei prezzi del 92 %. Tra il 2000 e il PI essa è peggiorata del 69 % parallelamente alla pressione esercitata sui prezzi dell'industria comunitaria nel mercato della Comunità.
- (75) Nel 2001 la situazione è leggermente migliorata grazie agli sforzi di ristrutturazione e riduzione dei costi dell'industria comunitaria e ai prezzi più elevati che essa ha potuto ottenere. Tuttavia, nello stesso periodo il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria comunitaria sono diminuiti, mentre le importazioni dalla RPC sono di nuovo notevolmente aumentate e hanno sottratto all'industria comunitaria una parte della sua quota di mercato. Inoltre, la depressione che hanno subito i prezzi dell'industria comunitaria durante il PI ha vanificato gli sforzi di quest'ultima compromettendo i leggeri miglioramenti da essa conseguiti nel 2001. Ciò fa pensare che, se l'industria comunitaria non avesse ristrutturato le sue attività, il calo della sua redditività sarebbe stato ancora maggiore.
- (76) Il cash flow è peggiorato del 91 % nel periodo considerato, in linea con l'andamento della redditività.

TABELLA 14

Cash flow

(in migliaia di EUR)

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | PI |
|------------------|------|--------|--------|------|--------|
| Indice | 100 | 42 | 28 | 40 | 9 |
| Variazione annua | | - 58 % | - 34 % | 44 % | - 78 % |

Fonte: Risposta, verificata, dell'industria comunitaria al questionario.

4.7. Investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

TABELLA 15

Investimenti

(in migliaia di EUR)

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | PI |
|------------------|------|--------|--------|-------|------|
| Indice | 100 | 54 | 25 | 184 | 276 |
| Variazione annua | | - 46 % | - 54 % | 640 % | 50 % |

Fonte: Risposta, verificata, dell'industria comunitaria al questionario.

- (77) Il significativo incremento degli investimenti, in particolare tra il 2001 e il PI, si spiega con l'inasprimento delle norme di sicurezza e ambientali derivante da una modifica della legge belga. Un altro investimento significativo effettuato nel periodo considerato è stato l'ampliamento dei magazzini per aumentarne la capacità di stoccaggio.
- (78) L'inchiesta ha rivelato che l'utile sul capitale investito si è deteriorato durante il PI, in linea con l'andamento della redditività.

TABELLA 16

Utile sul capitale investito

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | PI |
|------------------|------|--------|--------|-------|--------|
| Indice | 100 | 55 | 21 | 51 | 19 |
| Variazione annua | | - 45 % | - 61 % | 142 % | - 62 % |

Fonte: Risposta, verificata, dell'industria comunitaria al questionario.

- (79) Tuttavia, non si è potuto constatare che l'industria comunitaria avesse difficoltà a reperire capitali.

4.8. Occupazione, produttività e salari

TABELLA 17

Occupazione

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | PI |
|------------------|------|-------|-------|------|-------|
| Indice | 100 | 103 | 108 | 105 | 109 |
| Variazione annua | | + 3 % | + 2 % | 0 % | + 2 % |

Fonte: Risposta, verificata, dell'industria comunitaria al questionario.

- (80) La tabella che precede rivela che nel periodo considerato l'occupazione è aumentata del 9 %, nonostante le difficoltà incontrate dall'industria comunitaria.
- (81) Dato il livello della produzione e l'aumento degli effettivi, la produttività è scesa del 12 % nel periodo considerato, come mostra la tabella che segue.

TABELLA 18

Produttività

(TM)

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | PI |
|------------------|------|--------|------|------|-------|
| | 100 | 88 | 89 | 94 | 88 |
| Variazione annua | | - 12 % | 1 % | 6 % | - 7 % |

Fonte: Risposta, verificata, dell'industria comunitaria al questionario.

- (82) Nel periodo considerato i salari medi dei dipendenti dell'industria comunitaria sono aumentati del 25 % circa. Tuttavia, tra il 2000 e il PI l'aumento dei salari è stato inferiore al 4 %.

4.9. Entità del margine di dumping

- (83) L'incidenza sull'industria comunitaria dell'entità del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile in considerazione del volume e dei prezzi delle importazioni in questione. L'inchiesta ha mostrato infatti che in generale le importazioni originarie della RPC sono state vendute a prezzi di dumping sul mercato comunitario durante il PI. La pressione sui prezzi della Comunità sarebbe stata ovviamente meno forte o addirittura non sarebbe esistita in assenza di dumping.

4.10. Crescita

- (84) Si osserva che la crescita dell'industria comunitaria è stata particolarmente negativa, in termini di volume delle vendite (- 12 %) e di perdita di quote di mercato (- 16 %) tra il 2000 e il periodo dell'inchiesta. Nello stesso periodo le importazioni dalla RPC sono aumentate di 3 200 MT circa e la quota di mercato delle importazioni a basso prezzo, oggetto di dumping, è aumentata di 7 punti percentuali.

4.11. Recupero dagli effetti del dumping subito in passato

- (85) Benché si sia constatato che i prezzi dei produttori esportatori cinesi sono diminuiti del 17 % tra il 1998 e il 2000, si ritiene che il recupero dagli effetti del dumping subito in passato non fosse un indicatore pertinente.

4.12. Conclusioni relative al pregiudizio

- (86) Nel periodo considerato la presenza di importazioni a basso prezzo, oggetto di dumping, provenienti dalla RPC sono aumentate sensibilmente sul mercato comunitario e i principali indicatori di pregiudizio pertinenti relativi all'industria comunitaria hanno messo in evidenza un'evoluzione negativa.
- (87) La situazione è particolarmente evidente per il periodo tra il 2000 e il PI. Infatti, l'inchiesta ha rivelato che in questo periodo il consumo nella Comunità è aumentato del 5 %, ma il volume delle importazioni in dumping è cresciuto del 46 %. Ciò ha consentito ai produttori esportatori cinesi di conquistare una significativa quota addizionale del mercato comunitario (7 punti percentuali), per lo più a spese dell'industria comunitaria. Si dimostra inoltre in tal modo che durante il PI le importazioni dalla RPC sottoquotavano i prezzi dell'industria comunitaria di oltre il 10 % e che i prezzi di quest'ultima erano eccessivamente bassi.

- (88) Si è ritenuto appropriato concentrare l'attenzione sul periodo tra il 2000 e il PI, ossia la parte più recente del periodo considerato, perché nel 2000 le importazioni dalla RPC sono ritornate ai livelli del 1998, aumentando poi nel 2001 e nel PI per raggiungere punte prima ineguagliate. Inoltre, per quanto riguarda i prezzi delle importazioni cinesi, nel 2000 essi erano già considerevolmente inferiori al 1998, ma sono ancora leggermente diminuiti durante il PI.
- (89) L'andamento negativo della situazione economica dell'industria comunitaria è stato registrato principalmente nel medesimo periodo, tra il 2000 e il PI: il volume delle vendite è diminuito del 12 %, le scorte sono aumentate (+ 81 %), la quota di mercato perduta dall'industria comunitaria ha raggiunto il 16 %. La redditività è peggiorata parallelamente all'aumentata pressione che l'industria comunitaria ha dovuto sostenere al livello dei prezzi di vendita sul mercato comunitario (- 69 %). Si sono deteriorati anche il cash flow, gli utili sugli investimenti e la produttività.
- (90) È vero che alcuni indicatori, quali la produzione, l'utilizzo della capacità e i prezzi di vendita, dell'industria comunitaria hanno registrato un'evoluzione positiva nel periodo tra il 2000 e il PI, ma questo dato può essere spiegato in gran parte dalle difficoltà in cui versavano nel 2000 i produttori esportatori cinesi sul fronte della produzione e dell'offerta, difficoltà dalle quali l'industria comunitaria ha temporaneamente tratto giovamento. Questi elementi positivi non cambiano pertanto il quadro generale della situazione di pregiudizio dell'industria comunitaria.
- (91) Alla luce di quanto precede, in particolare delle perdite di redditività e quote di mercato registrate dall'industria comunitaria, soprattutto nel periodo tra il 2000 e il PI, la Commissione è giunta in via provvisoria alla conclusione che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

E. NESSO DI CAUSALITÀ

1. Introduzione

- (92) Per poter trarre conclusioni provvisorie in merito all'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la Commissione ha esaminato in primo luogo l'incidenza delle importazioni oggetto di dumping originarie del paese interessato sulla situazione di tale industria.
- (93) Sono stati esaminati in secondo luogo i fattori noti diversi dalle importazioni oggetto di dumping, quali l'andamento del consumo, l'attività di esportazione dell'industria comunitaria, l'attività commerciale di IFC e le importazioni provenienti da paesi terzi, che avrebbero potuto pregiudicare allo stesso tempo l'industria comunitaria, per evitare che il pregiudizio causato eventualmente da altri fattori fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

2. Effetti delle importazioni oggetto di dumping originarie del paese interessato

- (94) Il volume delle importazioni di AF cinese nella Comunità è sempre stato consistente. Nel periodo considerato il volume delle importazioni in dumping dalla RPC è aumentato del 108 % e la loro quota di mercato è cresciuta del 63 %, con un incremento di 9,6 punti percentuali acquisito a spese del produttore comunitario.
- (95) Come si è indicato al considerando 57, i prezzi dei produttori esportatori cinesi sono diminuiti del 17 % tra il 1998 e il 2000. Se essi sono aumentati del 17 % tra il 2000 e il 2001, risultano però diminuiti nel complesso del 2 % nel periodo tra il 2000 e il PI. Ciò è dovuto ad un calo dei prezzi del 16 % verificatosi tra il 2001 e il PI. Questa situazione rivela che i prezzi dell'industria comunitaria erano sottoposti a pressioni, esacerbate dalle importazioni in dumping sul mercato comunitario. Tali pressioni sui prezzi sono ulteriormente dimostrati dalla sottoquotazione dei prezzi praticata dai produttori esportatori cinesi e dal livello dei prezzi dell'industria comunitaria, che è stato in gran parte eccessivamente basso nel PI.

- (96) Il nesso tra il pregiudizio subito dall'industria comunitaria e le importazioni oggetto di dumping è dimostrato in particolare dagli sviluppi osservati tra il 2000 e la fine del PI. In questo arco di tempo le importazioni in dumping dalla RPC sono aumentate del 46 % in termini di volume e l'incremento della quota del mercato comunitario è stato pari a 7 punti percentuali (ossia 39 %).
- (97) I suddetti sviluppi hanno coinciso con un significativo deterioramento dei principali indicatori economici relativi all'industria comunitaria tra il 2000 e il PI: il volume delle vendite è diminuito del 12 % e la quota di mercato del 16 %, con la conseguenza che la redditività dell'industria comunitaria si è considerevolmente ridotta (69 %).

3. Effetti di altri fattori

3.1. Andamento del consumo

- (98) L'inchiesta ha rivelato che il consumo è aumentato durante il periodo considerato. Nel complesso il consumo sul mercato comunitario è cresciuto del 28 % (ossia di più di 9 100 TM). Nel periodo tra il 2000 e il PI l'aumento del consumo si è limitato al 5 %.
- (99) Nel periodo considerato le importazioni cinesi sono aumentate del 108 % (ossia di circa 5 400 TM). L'incremento delle importazioni tra il 2000 e il PI è stato pari al 48 % (ossia di circa 3 300 TM), mentre il consumo è cresciuto solo del 5 % (ossia di circa 2 000 TM) in questo periodo.
- (100) Si ritiene pertanto che l'andamento del consumo non abbia contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

3.2. Attività di esportazione dell'industria comunitaria

- (101) Tra il 1998 e il 2001 il volume delle esportazioni dell'industria comunitaria in paesi terzi hanno rappresentato il 40 % circa delle sue vendite totali. Durante il PI tali esportazioni hanno rappresentato il 35 % circa delle vendite totali.
- (102) Sulla base di questi dati, la Commissione non esclude che una tale diminuzione delle esportazioni abbia inciso sulla situazione economica globale dell'industria comunitaria. In particolare, il calo dell'attività di esportazione può spiegare in una certa misura l'aumento delle scorte durante il PI. Tuttavia, l'incremento delle scorte constatato è molto più alto delle diminuzioni delle esportazioni. Questa risultanza indica che il contributo dell'attività di esportazione dell'industria comunitaria all'incremento delle scorte è stata limitata.
- (103) Occorre inoltre ricordare che la presente inchiesta verte esclusivamente sulla situazione economica dell'industria comunitaria per quanto riguarda il mercato comunitario. Di conseguenza, i prezzi e gli utili realizzati dalle esportazioni sono stati esclusi dall'analisi relativa al pregiudizio. Pertanto, qualsiasi effetto del calo di volume delle esportazioni sulla situazione dell'industria comunitaria è stato molto limitato.
- (104) Si ritiene quindi, in via provvisoria, che l'attività di esportazione dell'industria comunitaria non abbia contribuito in modo significativo al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

3.3. Attività commerciale propria di IFC

- (105) L'inchiesta ha rivelato che IFC acquista determinate quantità di AF da paesi terzi, tra cui la RPC, e vende il prodotto in questione nel quadro della propria attività commerciale. Tuttavia, l'inchiesta ha rivelato anche che tali quantità sono limitate e che nulla indica che il prodotto sia mai arrivato sul mercato comunitario. A questo proposito va notato che questa attività commerciale ha avuto un effetto positivo sulla situazione finanziaria globale di IFC. Senza tale attività la situazione dell'industria comunitaria sarebbe stata anche peggiore e avrebbe determinato perdite finanziarie ancora più gravi.
- (106) Si ritiene pertanto che l'attività commerciale propria di IFC non abbia contribuito in modo significativo al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

3.4. Importazioni nella CE da altri paesi terzi

- (107) Come indica la tabella che segue, le importazioni nella Comunità di AF proveniente da paesi diversi dalla RPC hanno registrato un aumento del 40 % in termini di volume. Anche il prezzo medio è aumentato.

TABELLA 19

Importazioni nella Comunità da altri paesi terzi

| Importazioni | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | PI |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TM | 5 920 | 6 674 | 7 083 | 8 293 | 8 310 |
| <i>Indice</i> | 100 | 113 | 119 | 140 | 140 |
| EUR/TM | 1 140 | 1 027 | 939 | 1 171 | 1 081 |
| <i>Indice</i> | 100 | 90 | 82 | 103 | 95 |

Fonte: Eurostat.

- (108) Si è sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria è stato causato dalle importazioni provenienti da altri paesi terzi, alla luce in particolare del loro aumento di volume tra il 1998 e il PI.
- (109) La tabella che precede indica che le importazioni di AF da altri paesi terzi sono aumentate nel complesso di circa 2 300 TM nel periodo considerato. Tra il 2000 e il PI l'aumento si è limitato a 1 200 TM circa. Questi sviluppi devono essere considerati alla luce dell'evoluzione del consumo e delle importazioni in dumping dalla RPC. Come indicato ai considerando 47 e 48, il consumo è cresciuto del 28 % (ossia di più di 9 100 TM) nel periodo considerato, ma tale crescita si è limitata al 5 % (ossia a circa 2 000 TM) tra il 2000 e il PI. Come illustrato al considerando 49, le importazioni dalla RPC sono aumentate di circa 5 400 TM nel periodo considerato, con l'aumento più pronunciato (circa 3 300 TM) tra il 2000 e il PI. Va notato anche che la quota di mercato totale delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi era, anche dopo il loro notevole aumento, inferiore a quella delle importazioni dalla RPC del 20 % circa durante il PI.
- (110) Si è constatato inoltre che i prezzi delle importazioni da questi paesi erano superiori ai prezzi dei produttori esportatori cinesi (del 32 % circa nel PI) e persino a quelli dell'industria comunitaria (del 13 % circa nel PI). Queste constatazioni inducono a ritenere che il contributo di tali importazioni al deterioramento dei prezzi rilevato sul mercato comunitario, se vi è stato, è stato limitato.
- (111) Si ritiene pertanto che le importazioni nella Comunità provenienti da altri paesi terzi non abbiano contribuito in modo significativo al pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria.

4. Conclusioni sul nesso di causalità

- (112) Le importazioni oggetto di dumping, che sono aumentate sensibilmente nel periodo considerato, come pure la sottoquotazione e la depressione dei prezzi constatate hanno avuto notevoli conseguenze negative sulla situazione dell'industria comunitaria, in particolare in termini di volume e prezzi delle vendite, che a loro volta hanno inciso sulla quota di mercato e sulla redditività di tale industria. L'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione dell'industria comunitaria è stata tale da causare a quest'ultima un pregiudizio grave.
- (113) Alla luce di quest'analisi, nella quale si è provveduto alle opportune separazioni e distinzioni tra gli effetti di tutti gli altri fattori noti e gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione dell'industria comunitaria, si conferma che detti altri fattori non sono sufficienti ad annullare il nesso causale tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazioni preliminari

- (114) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se l'istituzione di misure antidumping possa essere contraria all'interesse complessivo della Comunità. L'analisi si è basata sulla valutazione complessiva degli interessi in gioco, vale a dire quelli dell'industria comunitaria, degli importatori/operatori commerciali indipendenti e degli utilizzatori del prodotto in esame, nella misura in cui tutte le parti interessate abbiano fornito le informazioni richieste al riguardo.
- (115) Per valutare il probabile impatto derivante dall'adozione delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate. In particolare, essa ha inviato questionari all'industria comunitaria, agli importatori e agli utilizzatori del prodotto in esame.
- (116) Su questa base si è esaminato se, nonostante le conclusioni sul dumping, sul pregiudizio e sulla causa del pregiudizio, esistano motivi convincenti per concludere che, nella fattispecie, non è nell'interesse della Comunità istituire misure antidumping.

2. Interesse dell'industria comunitaria

- (117) L'industria comunitaria ha risentito delle importazioni a basso prezzo di AF. Dato il carattere del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, la Commissione prevede che, in assenza di misure antidumping, si verificherà inevitabilmente un ulteriore deterioramento della situazione di tale industria. Esso comporterà con ogni probabilità un ulteriore pregiudizio e, a medio termine, potenzialmente la scomparsa dell'industria comunitaria, se si considera l'entità del deterioramento dei suoi utili nel periodo considerato. Inoltre, essendovi un unico produttore di AF nella Comunità, se venisse meno, il mercato di AF della Comunità dipenderebbe totalmente dalle importazioni da paesi terzi.
- (118) Se invece si adotteranno misure antidumping, verranno ristabilite condizioni di scambio leali. In queste circostanze l'industria comunitaria sarà in grado di mantenersi come produttore efficiente di AF. Essa ha proceduto a investimenti considerevoli per conformarsi a rigorose norme di protezione ambientale e di sicurezza. Inoltre, essa migliora costantemente i suoi prodotti a base di AF e ne sviluppa di nuovi.
- (119) L'adozione di misure antidumping sarebbe quindi nell'interesse dell'industria comunitaria.

3. Interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori e possibile incidenza sui consumatori

- (120) Al fine di valutare l'incidenza delle eventuali misure, la Commissione ha inviato questionari agli importatori indipendenti e agli utilizzatori di AF noti della Comunità.
- (121) Tre importatori indipendenti e 11 utilizzatori hanno presentato risposte significative. L'insieme di questi importatori e utilizzatori rappresentava, durante il PI, il 74 % circa delle importazioni e il 47 % del consumo comunitari di AF.

4. Possibile incidenza delle misure sugli importatori

- (122) Per quanto riguarda i tre importatori che hanno cooperato, il segmento AF rappresentava in media nel PI il 28,9 % del loro fatturato totale.
- (123) La Commissione ha esaminato la prevedibile incidenza delle misure antidumping proposte sulla redditività globale degli importatori. In considerazione della quota rappresentata dal segmento AF sul fatturato globale di queste imprese e presupponendo che i costi delle misure siano totalmente trasferiti sugli utilizzatori, l'impatto negativo massimo delle misure proposte sui tre importatori dovrebbe essere minimo.

5. Possibile incidenza sugli utilizzatori

- (124) Gli utilizzatori del prodotto in esame sono fabbricanti di resina di furano, un prodotto usato nel settore della fonderia. 11 utilizzatori hanno inviato una risposta significativa al questionario. Essi rappresentano il 31 % circa del consumo totale di AF nella Comunità. Sono state ricevute anche osservazioni di associazioni di utilizzatori comunitarie.
- (125) Per questi 11 utilizzatori che hanno cooperato il segmento AF rappresentava in media, durante il PI, il 4,6 % (con variazioni tra l'1 % e il 37 %) del fatturato totale.
- (126) Complessivamente si è accertato che gli utilizzatori che hanno cooperato hanno realizzato effettivamente un margine di utile medio dell'8,7 % circa nelle loro attività globali durante il PI. Si è constatato inoltre che l'AF incide per il 60 %-90 % sui costi di produzione totali dei fabbricanti di resina di furano, poiché l'AF costituisce la parte principale del costo della resina. Non si può pertanto escludere che le misure proposte abbiano un'incidenza sugli utilizzatori. Tuttavia, dato che l'AF rappresenta una quota piuttosto bassa dei costi globali dell'industria della fonderia (meno del 3 %), si può presumere che gli utilizzatori trasferiranno i costi delle misure su tale industria. La possibile incidenza delle misure proposte sui costi dell'industria della fonderia sarà così inferiore allo 0,3 %. Non si possono dunque escludere determinati effetti negativi su taluni utilizzatori. Tuttavia, data la porzione limitata rappresentata dall'AF sul totale delle loro attività e tenendo conto del livello delle misure proposte e dello stato della redditività degli utilizzatori che hanno cooperato, si conclude che i possibili effetti negativi delle misure proposte sugli utilizzatori non possono essere considerati di entità tale da annullare i previsti benefici per l'industria comunitaria.
- (127) In queste circostanze, è ragionevole pensare che i costi delle misure saranno in gran parte, se non totalmente, trasferiti dagli utilizzatori all'industria delle fonderie. Si ritiene pertanto che l'incidenza globale delle misure sarà trascurabile.

6. Possibile incidenza sui consumatori

- (128) Dato che il prodotto in esame è un prodotto industriale di base, sembra improbabile che le misure proposte si ripercuotano in qualche modo sui singoli consumatori.

7. Effetti di distorsione della concorrenza e degli scambi

- (129) Si è sostenuto che l'adozione di misure antidumping rafforzerebbe la presunta posizione dominante dell'industria comunitaria autrice della denuncia, che deteneva già una quota sostanziale del mercato comunitario durante il PI, in quanto le permetterebbe di acquisire una posizione di quasi monopolio del mercato di AF.
- (130) Tuttavia, dato che il tenore delle misure proposte non è tale, sotto il profilo economico, da chiudere il mercato comunitario ai produttori esportatori interessati, la presenza sul mercato di AF originario della RPC continuerà ad essere assicurata. Inoltre, continuerà a sussistere la concorrenza con le importazioni di AF provenienti da altri paesi.
- (131) Alcune parti hanno sostenuto inoltre che le misure rischiano di ridurre la scelta degli utilizzatori e dei consumatori. Tuttavia, come si è già rilevato, l'AF originario della RPC sarà con ogni probabilità ancora disponibile sul mercato comunitario, come pure le importazioni da altri paesi. Gli utilizzatori continueranno perciò ad avere la scelta tra prodotti concorrenti, anche se a prezzi leali. Al contrario, tale libertà di scelta sarebbe ridotta se si lasciasse scomparire l'industria comunitaria, cosa che potrebbe accadere qualora non fossero adottate misure antidumping.

- (132) Le misure dovrebbero ripristinare una concorrenza effettiva e leale sul mercato comunitario, correggendo soltanto gli effetti distorsivi del dumping pregiudizievole praticato dai produttori esportatori cinesi. Non istituire misure nella fattispecie significherebbe mantenere e ampliare la distorsione della concorrenza e determinerebbe un ulteriore deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. La scomparsa dell'industria comunitaria ridurrebbe la concorrenza e quindi la scelta di prodotti per gli utilizzatori del mercato comunitario.

8. Conclusioni in merito all'interesse della Comunità

- (133) In base ai fatti e alle considerazioni che precedono, si conclude, in via provvisoria, che non esistono motivi validi per non istituire misure sulle importazioni di AF originario della RPC.

G. MISURE PROVVISORIE

1. Livello provvisorio di eliminazione del pregiudizio

- (134) Avendo stabilito che le importazioni in dumping in esame hanno causato un notevole pregiudizio all'industria comunitaria e che non esistono motivi validi che impediscano di adottare misure, i dazi previsti dovrebbero essere istituiti ad un livello sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato da dette importazioni senza superare i margini di dumping stabiliti.
- (135) Al momento del calcolo dell'entità del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è considerato che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i propri costi di produzione e ottenere complessivamente un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità.
- (136) Su questa base si è concluso in via provvisoria che un margine di utile del 10 % sul fatturato totale possa essere considerato un minimo appropriato per l'industria comunitaria in assenza delle pratiche di dumping pregiudizievoli. Questo margine di utile è ritenuto congruo alla luce dell'andamento della redditività dell'industria comunitaria nel periodo considerato, che era in media superiore in assenza di importazioni in dumping.
- (137) I livelli di eliminazione del pregiudizio sono stati quindi calcolati in base alla differenza tra il costo di produzione dell'industria comunitaria, maggiorato del margine di utile suddetto e il prezzo di vendita effettivo netto dell'AF importato, usato per il calcolo della sottoquotazione. La differenza è stata poi espressa in percentuale del prezzo all'importazione CIF a livello frontiera comunitaria, dazio doganale non corrisposto. Da questi calcoli sono risultati margini di pregiudizio che si situano tra il 2,2 % e il 23,0 %.

2. Dazio antidumping provvisorio proposto

- (138) In considerazione di quanto sopra esposto e in conformità della regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il dazio antidumping provvisorio dovrebbe essere fissato al livello di eliminazione del pregiudizio.
- (139) Gli esportatori interessati vendono una varietà di altri prodotti oltre all'AF agli importatori e agli utilizzatori della Comunità. Per assicurare l'efficacia delle misure e ridurre al minimo il rischio di evasione del dazio mediante manipolazioni dei prezzi, come si è osservato in taluni procedimenti passati relativi alla stessa categoria generale di prodotti, ossia agli FF ⁽¹⁾, si ritiene appropriato dare al dazio antidumping la forma di un importo specifico in euro per tonnellata metrica. Il calcolo della soglia di pregiudizio relativa al prezzo cif all'importazione determina dazi varianti tra 21 e 181 EUR per tonnellata metrica.

⁽¹⁾ GU L 328 del 22.12.1999, pag. 1.

H. DISPOSIZIONI FINALI

- (140) Ai fini di una buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possano comunicare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Inoltre, va precisato che tutte le risultanze elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali misure definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcole furfurilico attualmente classificabile al codice NC ex 2932 13 00 (codice TARIC 2932 13 00 90), originarie della Repubblica popolare cinese.
2. Il dazio provvisorio applicabile al prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese è il seguente:

| Società | Aliquota del dazio antidumping (EUR per tonnellata) | Codice addizionale TARIC |
|------------------------------------|---|--------------------------|
| Gaoping Chemical Industry Co. Ltd | 96 | A442 |
| Linzi Organic Chemical Inc. | 21 | A440 |
| Zhucheng Huaxiang Chemical Co. Ltd | 33 | A441 |
| Tutte le altre società | 181 | A999 |

3. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile venga calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi indicati al paragrafo 2, va ridotto di una percentuale che corrisponda all'adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
5. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

1. Fatto salvo l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali il presente regolamento è stato adottato, presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2003.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2002

relativa all'aiuto di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione in favore di Iveco SpA

[notificata con il numero C(2002) 3580]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/310/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 21 giugno 2001 le autorità italiane hanno notificato un progetto di aiuto regionale in favore di Iveco SpA (in prosieguo «Iveco»). Il 27 luglio la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, che sono state fornite dalle autorità italiane con lettera del 5 ottobre 2001, registrata il 17 ottobre 2001.
- (2) Il 19 dicembre 2001 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE (decisione di avviare il procedimento d'indagine formale) sussistendo dubbi circa la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune. L'Italia ha presentato le proprie osservazioni sull'avvio del procedimento con lettera del 12 febbraio 2002 (regi-

strata il 19 febbraio). Il 12 aprile 2002 la Commissione ha effettuato una visita presso lo stabilimento di Foggia (Italia) e il 22 aprile 2002 ha chiesto ulteriori informazioni, che sono state fornite dall'Italia l'11 giugno 2002 (con lettera registrata il 12 giugno).

- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾, unitamente all'invito rivolto alle parti interessate a presentare osservazioni sulla misura in questione. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

Il progetto

- (4) Il progetto notificato riguarda la produzione di una nuova famiglia di motori diesel denominata F1, nelle versioni 2,3 e 3,0 litri. Il motore, la cui produzione è iniziata nel 2001, sostituisce il vecchio modello 8140 e atterrerà veicoli commerciali leggeri del gruppo Fiat e di altri costruttori automobilistici.
- (5) Il progetto viene realizzato presso lo stabilimento Iveco di Foggia, in Puglia, ossia in una regione assistita ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), ove il massimale di aiuto regionale è del 35 %, nell'arco temporale 2000-2006.

⁽¹⁾ GU C 53 del 28.2.2002, pag. 2.

⁽²⁾ Cfr. nota 1.

- (6) Il progetto è iniziato nell'agosto 2000 e sarà completato entro il dicembre 2003. Secondo quanto dichiarato dalle autorità italiane, il progetto comporta l'installazione di linee completamente nuove per la produzione dei motori F1 e, parallelamente, la graduale riduzione della produzione del motore 8140. Dopo il completamento del programma, la capacità dello stabilimento sarà di 290 000 motori/anno, di cui 230 000 della famiglia F1 e i rimanenti 60 000 della famiglia 8140. Inoltre, verranno prodotti circa 120 000 alberi motore «stand alone» destinati principalmente alla vendita ad un produttore di veicoli concorrente.
- (7) Secondo le autorità italiane il progetto è mobile. Nel 1998, per la realizzazione del progetto, era stato scelto il sito di Bielsko Biala in Polonia, di proprietà del gruppo Fiat. In precedenza vi era stato sospeso l'assemblaggio di autovetture, per cui si era liberato spazio per un nuovo investimento atto a sfruttare le infrastrutture esistenti e parte della manodopera. Allo stesso tempo doveva essere gradualmente ridotta la produzione del motore 8140 presso lo stabilimento di Foggia. Una volta completato il progetto, sarebbe stato comunque prodotto un volume di 60 000 motori/anno del modello 8140 per soddisfare la domanda di paesi meno sviluppati. Inoltre era prevista la realizzazione nel sito di Foggia di un «renovation center» di vecchi motori.
- (8) Secondo l'Italia, Iveco ha comunicato la propria decisione di ridurre la produzione a Foggia all'inizio del 2000. Tuttavia le autorità italiane hanno chiesto alla società automobilistica di riesaminare la scelta ed hanno offerto un aiuto di Stato a titolo di parziale compensazione dei sovraccosti connessi alla realizzazione del progetto a Foggia. Al termine dei negoziati con le autorità italiane e in seguito all'approvazione della nuova carta degli aiuti regionali ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), nel marzo 2000 ⁽¹⁾, Iveco ha deciso di spostare il progetto a Foggia ed ha iniziato i lavori durante la pausa estiva dell'agosto 2000. La domanda di aiuto per il progetto è stata ufficialmente presentata alle autorità italiane nel luglio 2000 e da esse approvata nel dicembre 2000.

Base giuridica e importo dell'aiuto

- (9) L'aiuto notificato è concesso nel quadro di regimi di aiuto già autorizzati ⁽²⁾, disposti dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 ⁽³⁾ (in prosieguo «legge 488/92») e dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 ⁽⁴⁾ (in prosieguo «legge 662/96»).

⁽¹⁾ Decisione della Commissione del 1° marzo 2000 relativa al caso N 792/99 (GU C 175 del 24.6.2000).

⁽²⁾ Decisione della Commissione del 12 luglio 2000 di non sollevare obiezioni nel caso N 715/99 (GU C 278 del 30.9.2000).

⁽³⁾ Recante «conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive».

⁽⁴⁾ Recante «misure di razionalizzazione della finanza pubblica».

- (10) Iveco intende investire un importo nominale di 323 270 000 EUR (304 600 864 EUR in valore attuale, sulla base dell'anno 2000, al tasso di sconto del 5,70 %) di cui 265 610 000 EUR erano stati considerati ammissibili dalle autorità italiane.
- (11) L'aiuto notificato è concesso sotto forma di sovvenzione a fondo perduto e ammonta, in valore nominale, a 121 658 000 EUR in equivalente sovvenzione lordo (in prosieguo «ESL»), pari, in valore attuale, a 108 915 621 EUR. L'intensità di aiuto notificata dalle autorità italiane corrisponde al 35,76 % ESL.
- (12) Non sono stati stanziati altri aiuti o finanziamenti comunitari al progetto.

Motivi per avviare il procedimento

- (13) Nella decisione del 19 dicembre 2001 di avviare il procedimento ⁽⁵⁾, la Commissione ha formulato dubbi circa le caratteristiche di «mobilità» e di «trasformazione» del progetto. Inoltre ha manifestato la necessità di verificare l'esistenza di prove attestanti che Iveco aveva considerato Bielsko Biala come un'alternativa geografica valida per il progetto.
- (14) La Commissione ha anche espresso dubbi su una serie di elementi contenuti nell'analisi costi/benefici (in prosieguo «ACB»), riguardanti in particolare:
- l'inclusione di costi d'investimento non ammissibili nell'ACB,
 - la giustificazione dei sovraccosti d'investimento per attrezzature e macchinari per Foggia rispetto a Bielsko Biala,
 - l'inclusione o meno nel progetto di costi d'investimento per il prestito d'uso ai fornitori e, in caso di risposta affermativa, l'indicazione del loro ammontare esatto, della localizzazione degli investimenti e dei nomi dei fornitori in questione,
 - il calcolo esatto dei costi di trasporto in uscita,
 - il numero di lavoratori necessari per la produzione nei due siti,
 - i costi della manodopera a Foggia.

III. OSSERVAZIONI TRASMESSE DALL'ITALIA

- (15) Il 12 febbraio 2002 le autorità italiane hanno inviato le loro osservazioni sull'avvio del procedimento. Altre informazioni sono state fornite durante la visita in loco a Foggia, il 12 aprile 2002, nonché con lettera dell'11 giugno 2002.

⁽⁵⁾ Cfr. nota 1.

- (16) Nelle loro osservazioni, le autorità italiane innanzitutto ribadiscono il carattere mobile del progetto e, a tal fine, hanno fornito documenti interni attestanti che la decisione finale di realizzare l'investimento a Foggia è stata adottata nel luglio 2000 e che allo stesso tempo era stato abbandonato il progetto di Bielsko Biala.
- (17) In secondo luogo, le autorità italiane affermano che l'ammontare dell'investimento, in valore nominale, di 323 270 000 EUR contenuto nell'ACB riguarda tutti i costi mobili sostenuti da Iveco per il progetto. Di questi costi 265 610 000 EUR erano stati considerati investimenti ammissibili in base alla legge 488/92, che costituisce la base giuridica dell'aiuto. Le autorità italiane affermano che la cifra originaria consente una migliore comprensione della scelta economica che la società ha dovuto effettuare tra la località prescelta e il sito alternativo e che per tale motivo era stata inserita nell'ACB. Esse hanno comunque fornito informazioni dettagliate sulla natura e sui tempi delle spese per gli investimenti mobili ammissibili nonché sui metodi di ammortamento utilizzati per gli investimenti ammissibili in macchinari e fabbricati.
- (18) In terzo luogo, le autorità italiane hanno fornito informazioni dettagliate e relativa documentazione sugli investimenti per attrezzature e macchinari che hanno comportato sovraccosti a Foggia rispetto a Bielsko Biala. Benché le stazioni di lavoro nei due stabilimenti fossero molto simili, a Foggia sono state individuate notevoli differenze per quanto concerne i collegamenti tra le linee, le soluzioni tecniche a bordo degli stessi macchinari e l'adattamento alle soluzioni climatiche estive. Durante la visita effettuata il 12 aprile 2002 le autorità italiane hanno fornito ulteriori prove a sostegno delle loro affermazioni.
- (19) In quarto luogo, le autorità italiane hanno fornito chiarimenti sulle differenze di costo per il prestito d'uso ai fornitori relativamente alla Teksid. I costi di detti investimenti sarebbero stati inferiori in Polonia, dati i minori costi della Polonia e il minor tasso di automazione presso lo stabilimento del fornitore.
- (20) In quinto luogo, le autorità italiane hanno riaffermato che i motori prodotti a Foggia verranno trasportati verso gli stabilimenti terminali via strada, mentre il trasporto da Biesko Biala sarebbe avvenuto per ferrovia. A conferma di ciò hanno fornito una documentazione relativa agli impianti logistici attualmente in funzione presso gli stabilimenti di partenza e di arrivo. Le autorità italiane hanno inoltre fornito informazioni più dettagliate sugli itinerari e tempi di trasporto.
- (21) In sesto luogo, le autorità italiane hanno fornito informazioni dettagliate sul numero di lavoratori occupati nella produzione del motore e sul numero di ore di produzione perse. Le autorità italiane hanno anche fornito elementi che confermano i costi della manodopera rilevati per Foggia.
- (22) In settimo luogo, le autorità italiane hanno fornito chiarimenti specifici sui costi degli esuberi che si sarebbero verificati a Foggia se il progetto fosse stato realizzato a Bielsko Biala e sui costi degli esuberi che si sono effettivamente registrati a Bielsko Biala, una volta scelto il sito di Foggia per la realizzazione del progetto.
- (23) Per quanto concerne Foggia, le autorità italiane hanno calcolato che, tenuto conto del naturale turnover e dei fabbisogni per la produzione residua del vecchio motore, se non fosse stato realizzato il progetto, 950 lavoratori sarebbero stati dichiarati in esubero entro il 2004. Di questi, 200 avrebbero ricevuto incentivi a lasciare il lavoro, gli altri 750 avrebbero potuto essere trasferiti verso altri stabilimenti Iveco, del gruppo Fiat e di fornitori di componenti, e se necessario, 150 di essi, in età pensionabile, avrebbero potuto beneficiare di provvedimenti speciali in base all'istituto della mobilità. Le autorità italiane calcolano che il costo totale degli esuberi a Foggia sarebbe stato di 6 500 000 EUR — 8 070 000 EUR in valore attuale.
- (24) Per quanto riguarda Bielsko Biala, le autorità italiane hanno confermato che nella notifica erano stati inclusi soltanto i costi degli esuberi direttamente e univocamente connessi con la decisione di non realizzare il progetto in Polonia. Esse hanno inoltre fornito prove attestanti che i costi di licenziamento ammontano a 7 230 000 EUR per 1 250 dei 1 600 lavoratori dichiarati in esubero in relazione al progetto.
- (25) Infine, le autorità italiane hanno fornito dati indicanti che la capacità di produzione europea di veicoli commerciali leggeri nei settori cui sono destinati i motori rimarrà costante per la durata del progetto a livello del gruppo Fiat.

IV. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

- (26) La misura notificata dall'Italia in favore di Iveco costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Infatti sarebbe finanziata dallo Stato mediante risorse statali. Inoltre, giacché rappresenta una parte non trascurabile del finanziamento del progetto, l'aiuto rischia di falsare la concorrenza all'interno della Comunità recando un vantaggio ad Iveco rispetto ad altre imprese che non ne beneficiano. Infine, il mercato degli autoveicoli è caratterizzato da notevoli scambi intracomunitari.

- (27) L'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE elenca talune forme di aiuti compatibili con il trattato CE. Tenuto conto della natura e dello scopo dell'aiuto nonché dell'ubicazione geografica dell'impresa, le lettere a), b) e c) non sono applicabili al progetto in questione. L'articolo 87, paragrafo 3, enuncia altre forme di aiuto che possono essere considerate compatibili con il mercato comune. La Commissione rileva che il progetto in causa è ubicato in Puglia, regione ammessa a beneficiare di aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), a concorrenza del massimale regionale del 35 % in equivalente sovvenzione netto (in prosieguo «ESN») per le grandi imprese, corrispondente al 53,50 % ESL.
- (28) L'aiuto in questione è destinato a Iveco, impresa che esercita la sua attività nel campo della fabbricazione e dell'assemblaggio di motori, veicoli commerciali leggeri e autocarri. Pertanto l'impresa fa parte del settore automobilistico conformemente alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica ⁽¹⁾ (in prosieguo «la disciplina automobilistica»).
- (29) Detta disciplina precisa che gli aiuti che i poteri pubblici intendono accordare a un progetto individuale, nell'ambito di un regime di aiuto autorizzato a favore di un'impresa operante nel settore automobilistico, devono essere notificati prima della loro concessione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE se almeno uno dei seguenti massimali è oltrepassato: a) costo totale del progetto: 50 milioni di EUR, oppure b) ammontare totale degli aiuti di Stato e degli aiuti provenienti da strumenti comunitari per il progetto: 5 milioni di EUR. Sia il costo totale del progetto che l'ammontare degli aiuti oltrepassano i massimali previsti per la notifica. Pertanto, notificando l'aiuto proposto in favore di Iveco, le autorità italiane hanno rispettato le condizioni di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.
- (30) In base alla succitata disciplina relativa all'industria automobilistica, la Commissione provvede comunque in tutti i casi, affinché gli aiuti concessi siano necessari alla realizzazione del progetto e proporzionati alla gravità dei problemi che essi mirano a risolvere. Il rispetto simultaneo di questi due criteri di necessità e di proporzionalità è indispensabile perché la Commissione possa autorizzare la concessione di un aiuto di Stato nel settore automobilistico.
- (31) In base al punto 3.2, lettera a), della succitata disciplina, per dimostrare la necessità di un aiuto regionale, la società beneficiaria deve dimostrare chiaramente di possedere un'alternativa economicamente valida per l'ubicazione del suo progetto. Se infatti, in seno al gruppo, nessun altro sito industriale nuovo o preesistente potesse accogliere l'investimento in questione, l'impresa sarebbe obbligata a realizzare il proprio progetto nell'unico stabilimento possibile, anche in assenza di aiuti. Di conseguenza non può essere autorizzato alcun aiuto regionale per un progetto privo di mobilità geografica.
- (32) La Commissione, con l'aiuto del suo esperto automobilistico indipendente, ha esaminato le informazioni e la documentazione fornite dall'Italia ed ha concluso che il progetto presenta la caratteristica della mobilità.
- (33) Innanzitutto, le autorità italiane hanno dimostrato che Bielsko Biala era un'alternativa geografica valida per il progetto. La documentazione fornita dimostra che Bielsko Biala è stata scelta per realizzare il progetto nell'aprile 1999 e che i lavori di preparazione erano iniziati presso lo stabilimento polacco nel corso dello stesso anno. Tali lavori sono stati sospesi nel marzo 2000, in seguito a contatti ufficiali tra Iveco e le autorità italiane e in attesa della decisione finale sulla localizzazione del progetto. Nel marzo 2000 Iveco aveva organizzato una riunione con il fornitore di macchinari Comau nel corso della quale erano state valutate le possibili alternative di Bielsko Biala e Foggia. Nel luglio 2000 Iveco ha infine deciso di realizzare l'investimento a Foggia e, contemporaneamente, ha abbandonato il progetto a Bielsko Biala. La domanda ufficiale di aiuto è stata presentata alle autorità italiane il 24 luglio 2000 e l'aiuto è stato concesso, subordinatamente all'approvazione della Commissione, il 21 dicembre 2000.
- (34) In secondo luogo, durante la visita effettuata presso lo stabilimento di Foggia il 12 aprile 2002, la Commissione ha verificato che il progetto comporta il completo smantellamento delle vecchie linee di produzione e l'installazione di macchinari e attrezzature del tutto nuovi in una struttura di produzione globale che è chiaramente diversa dalla precedente. Pertanto il progetto può essere considerato un progetto di trasformazione nel quadro della disciplina succitata.
- (35) La Commissione conclude pertanto che il progetto è mobile e che, di conseguenza, può essere considerato ammissibile ad aiuto regionale giacché l'aiuto è necessario per attrarre investimenti nella regione assistita.
- (36) Quanto ai costi ammissibili, la Commissione rileva che secondo il punto 3.2, lettera b), della disciplina automobilistica succitata, i costi ammissibili sono definiti dal regime applicabile nella regione assistita in questione. I costi ammissibili costituiscono la base per il calcolo dell'handicap e dell'intensità di aiuto e sono raffrontati con il massimale di aiuto regionale. Nella fattispecie i costi ammissibili, quali definiti dalla legge 488/92, ammontano a 265 610 000 EUR in valore nominale corrispondenti a 247 763 583 EUR in valore attuale, sulla base dell'anno 2000 al tasso di sconto del 5,70 %. Ne consegue che l'intensità di aiuto è pari al 43,96 % ESL.

⁽¹⁾ GU C 279 del 15.9.1997, pag. 1 e GU C 368 del 22.12.2001, pag. 10.

- (37) Secondo il punto 3.2, lettera c), della succitata disciplina automobilistica, la Commissione deve verificare che la misura di aiuto prevista sia proporzionata all'entità dei problemi regionali che deve contribuire a risolvere. A tal fine viene utilizzato il metodo dell'ACB.
- (38) L'ACB mette a confronto, per gli elementi mobili, i costi che l'investitore dovrà sostenere per realizzare il proprio progetto nella regione interessata con quelli che dovrebbe sostenere per realizzare un progetto identico in un sito alternativo in modo da determinare gli svantaggi specifici della regione assistita in questione. La Commissione autorizza gli aiuti regionali entro i limiti degli svantaggi regionali risultanti dall'investimento nel sito di riferimento.
- (39) In conformità del punto 3.2, lettera c), della succitata disciplina automobilistica, gli svantaggi operativi di Foggia rispetto a quelli di Bielsko Biala sono valutati nell'arco di tre anni nell'ACB, dato che il progetto in questione è un progetto di trasformazione e non un progetto di sito vergine. L'arco di tempo coperto dall'ACB presentata comprende gli anni 2002-2004, ossia tre anni dall'inizio della produzione, conformemente al punto 3.3 dell'allegato I della disciplina succitata.
- (40) La Commissione ha tenuto conto delle informazioni supplementari pervenute dall'Italia in seguito all'avvio del procedimento. Sulla base di questi nuovi elementi e con l'aiuto del suo esperto automobilistico indipendente la Commissione ha modificato alcuni elementi dell'ACB, come indicato in appresso.
- (41) Per quanto riguarda i sovraccosti d'investimento per macchinari e attrezzature a Foggia, le informazioni fornite dall'Italia e gli elementi raccolti durante la visita in loco hanno dimostrato che la differenza dei costi tra Foggia (valore nominale 286 650 000 EUR) e Bielsko Biala (valore nominale 241 290 000 EUR) è giustificata. Benché i processi e le macchine di produzione siano di fatto identici, l'installazione di linee di trasferimento è più costosa a Foggia, dati il lay-out dei fabbricati e la mancanza di spazio disponibile. In alcuni casi, a Foggia, è stato necessario installare collegamenti aerei per il trasferimento di componenti tra le stazioni. I costi addizionali, a Foggia, per quanto di minore entità, sono derivati dalla necessità di migliorare i sistemi di raffreddamento delle unità elettriche ed elettroniche.
- (42) Quanto ai costi di investimento per il prestito d'uso ai fornitori, la Commissione rileva che tali costi non sono stati inclusi nei 265 610 000 EUR di valore nominale considerati costi ammissibili dalle autorità italiane. Per tale motivo non concorrono a costituire la base su cui sono calcolate e comparate con il massimale di aiuto regionale le intensità di handicap e di aiuto.
- (43) Quanto ai costi di trasporto in uscita, la Commissione ha verificato i nuovi elementi forniti dall'Italia ed ha concluso che Iveco aveva le capacità logistiche necessarie per trasportare motori per ferrovia da Bielsko Biala agli stabilimenti terminali. Tuttavia la maggiore distanza tra lo stabilimento polacco e gli stabilimenti di destinazione avrebbe annullato tali risparmi. In base alle informazioni fornite la Commissione calcola che Foggia trarrà un vantaggio, in termini di costi e di trasporto in uscita, pari a 28 000 EUR in valore attuale nel periodo 2002-2004.
- (44) Quanto ai livelli di occupazione previsti, i documenti giustificativi interni addizionali di Iveco forniti dall'Italia dimostrano chiaramente che il numero di lavoratori da assumere per il progetto è identico a quello figurante nell'analisi costi-benefici. I documenti confermano anche l'incidenza relativamente elevata delle ore di lavoro perse sul totale delle ore necessarie per la produzione dei motori. Le perdite di manodopera sono da imputarsi a due fattori principali: l'elevato livello di assenteismo nello stabilimento e la difficile transizione dalla produzione del vecchio modello di motore a quella dei nuovi modelli. La Commissione conclude pertanto che i livelli di occupazione sono stati correttamente riportati nell'ACB.
- (45) Quanto ai costi della manodopera a Foggia, le cifre addizionali fornite dalle autorità italiane indicano che i costi salariali a Foggia sono conformi a quelli di altri stabilimenti italiani del gruppo Fiat. Le autorità italiane affermano che negli ultimi anni la differenza del costo della manodopera tra il Nord e il Sud dell'Italia è diminuita, data la progressiva eliminazione di incentivi fiscali all'occupazione al Sud. Inoltre, la percentuale di manodopera altamente specializzata è superiore in uno stabilimento di meccanica avanzata, come nel caso di Foggia, rispetto ad un normale stabilimento di carrozzeria. Sulla base di tali fatti la Commissione conclude che i costi della manodopera riportati nell'ACB possono essere accettati.
- (46) Quanto ai costi degli esuberi, la Commissione ritiene che debbano essere inclusi nell'ACB al fine di valutare gli svantaggi comparativi di Foggia rispetto a Bielsko Biala. La Commissione ha verificato le cifre fornite dalle autorità italiane ed ha concluso che quelle relative al turnover naturale, al fabbisogno di manodopera residua Foggia e al prepensionamento tramite l'istituto della mobilità possono essere accettate. Tuttavia la Commissione osserva che le autorità italiane non hanno fornito prove sufficienti attestanti che 750 lavoratori avrebbero potuto essere facilmente trasferiti verso altri stabilimenti Iveco, del gruppo Fiat, o di fornitori di componenti.

- (47) A sostegno dell'affermazione secondo la quale sarebbe stato possibile trasferire lavoratori presso stabilimenti Iveco situati nel Nord Italia, le autorità italiane hanno fornito copia di un accordo del 1966 stipulato tra la società e i sindacati, da cui risulta che un certo numero di lavoratori di Foggia erano stati trasferiti presso altri stabilimenti Iveco. Tuttavia la Commissione dubita che tale accordo possa essere stato stipulato in occasione della parziale chiusura dello stabilimento di Foggia. Il trasferimento della manodopera nel 1997 ha avuto luogo in un momento in cui Iveco stava realizzando importanti investimenti presso lo stabilimento di Foggia, pur registrando, allo stesso tempo, un temporaneo calo della domanda dei motori prodotti. L'accordo prevede che la società incentivi il ritorno dei lavoratori trasferiti a Foggia compatibilmente con le esigenze della produzione. Non è chiaro se i sindacati dei lavoratori avrebbero accettato un accordo simile in caso di un taglio significativo e permanente della produzione dello stabilimento.
- (48) A sostegno dell'affermazione secondo cui i lavoratori avrebbero potuto essere trasferiti presso altri stabilimenti del gruppo Fiat, le autorità italiane forniscono dati relativi all'assunzione di personale presso gli stabilimenti Fiat Auto nella regione. Tuttavia le cifre indicano che i nuovi lavoratori sono stati in gran parte assunti o su base temporanea oppure con contratti che riducono i costi indiretti dell'assunzione di giovani lavoratori (contratti di formazione-lavoro). La Commissione ritiene che non siano state fornite prove convincenti indicanti che questi stabilimenti sarebbero stati disposti ad assumere lavoratori in esubero a Foggia (che, secondo le autorità italiane, erano di età relativamente avanzata e percepivano salari elevati). D'altro lato non è chiaro che questi lavoratori avrebbero accettato il trasferimento verso un nuovo posto di lavoro a condizioni contrattuali peggiori. Quanto alla capacità dei fornitori di componenti di assumere lavoratori in esubero a Foggia, le autorità italiane non hanno fornito alcuna prova convincente al riguardo.
- (49) In base alle informazioni in suo possesso, soprattutto quelle fornite dall'Italia in risposta all'avvio del procedimento d'indagine, la Commissione conclude che senza il progetto in questione a Foggia vi sarebbero stati 950 esuberanti. Di questi, 150 lavoratori avrebbero potuto beneficiare dell'istituto della mobilità previsto per i lavoratori prossimi all'età pensionabile; gli altri avrebbero invece dovuto essere incentivati a lasciare il lavoro. La Commissione ha pertanto calcolato pari a 21 870 000 EUR i costi degli esuberanti che si sarebbero registrati a Foggia se non fosse stato realizzato il progetto nel periodo 2002-2004.
- (50) Quanto ai costi dei potenziali esuberanti a Bielsko Biala, la Commissione rileva che i licenziamenti sono stati una conseguenza diretta della decisione di Iveco di realizzare il progetto a Foggia. Il ridimensionamento dello stabilimento polacco ha provocato varie migliaia di licenziamenti negli ultimi anni e il progetto F1 avrebbe permesso di salvaguardare 1 600 posti di lavoro. Per tale motivo la Commissione conclude che i costi di detti esuberanti possono essere univocamente imputati alla decisione di non realizzare il progetto in Polonia. Le autorità italiane hanno fornito prove sufficienti attestanti che i costi connessi al licenziamento di 1 250 lavoratori sono ammontati a 7 230 000 EUR negli anni 2000-2001 e che altri 350 lavoratori sono o saranno licenziati nel breve periodo. La Commissione, sulla base delle informazioni in suo possesso, ha calcolato pari a 9 264 000 EUR i costi totali degli esuberanti a Bielsko Biala nel periodo 2000-2002.
- (51) Le modifiche introdotte nell'ACB producono risultati in termini di costi-benefici che differiscono da quelli inizialmente notificati dall'Italia. L'ACB modificata indica un handicap netto di costo per Foggia pari a 128 381 000 EUR sulla base del 2000 (rispetto all'importo inizialmente notificato di 139 280 000 EUR). Di conseguenza, il coefficiente di handicap del progetto è pari al 51,82 % (rispetto a quello inizialmente notificato del 45,72 %). Mentre l'handicap regionale è in valore assoluto inferiore a quello notificato dall'Italia, il coefficiente di handicap è aumentato dato che soltanto 265 610 000 EUR sono stati considerati costi ammissibili, secondo la disciplina automobilistica succitata.
- (52) Infine, la Commissione ha esaminato la questione di un'eventuale «top-up», ossia di un aumento dell'intensità di aiuto autorizzabile, inteso quale ulteriore incentivo per l'investitore ad investire nella regione in questione. La documentazione fornita indica che la capacità di produzione europea di veicoli commerciali leggeri nei segmenti cui sono destinati i motori rimarrà costante per la durata del progetto a livello del gruppo Fiat. Pertanto, il coefficiente di handicap regionale derivante dall'ACB è aumentato di due punti percentuali pari ad un coefficiente finale di 53,82 %.

V. CONCLUSIONE

- (53) L'intensità di aiuto del progetto (43,96 % ESL) è inferiore sia allo svantaggio individuato dall'ACB/top-up (53,82 %) che al massimale di aiuto regionale (35 % ESN. Un'intensità di aiuto pari al 53,50 % ESL avrebbe rispettato il massimale regionale). L'aiuto regionale che l'Italia intende concedere in favore di Iveco rispetta quindi i criteri per poter essere considerato compatibile con il mercato comune in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Articolo 1

È compatibile con il mercato comune, in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, l'aiuto di Stato cui l'Italia intende dare esecuzione in favore di Iveco SpA, a Foggia, per un importo di 121 658 000 EUR, equivalente sovvenzione lordo in valore nominale (pari a 108 915 621 EUR in valore attuale, sulla base dell'anno 2000, al tasso di sconto del 5,70 %), per un investimento ammissibile di 265 610 000 EUR in valore nominale (pari a 247 763 583 EUR in valore attuale).

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2002.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE**dell'11 febbraio 2003****relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica**

[notificata con il numero C(2003) 497]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/311/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/21/CE (in prosieguo: «direttiva quadro») istituisce un nuovo quadro normativo per il settore delle comunicazioni elettroniche che tenta di rispondere alle tendenze di convergenza includendo nel proprio campo di applicazione tutte le reti e servizi di comunicazione elettronica, al fine di ridurre gradualmente le specifiche norme ex ante settoriali in concomitanza con lo sviluppo della concorrenza sul mercato.
- (2) Scopo della raccomandazione è identificare i mercati di prodotti e servizi in cui si possa applicare una regolamentazione ex ante. Tuttavia, questa prima raccomandazione deve essere compatibile con la transizione dal quadro normativo del 1998 al nuovo quadro. La direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime ⁽²⁾ (in prosieguo: «direttiva accesso») e la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica ⁽³⁾ (in prosieguo: «direttiva servizio universale»), già individuano segmenti di mercato specifici che devono essere analizzati dalle ANR, oltre ai mercati elencati nella presente raccomandazione. Ai sensi della direttiva quadro, le autorità nazionali di regolamentazione definiscono i mercati geografici rilevanti nel loro territorio.
- (3) A norma del quadro normativo del 1998, numerosi segmenti del comparto delle telecomunicazioni sono soggetti a regolamentazione ex ante. Tali segmenti sono

stati definiti nelle direttive pertinenti, ma non sempre si tratta di «mercati» ai sensi del diritto e della pratica della concorrenza. L'allegato I alla direttiva quadro elenca questi segmenti di mercato da inserire nella prima versione della raccomandazione.

- (4) Come risulta chiaro dal titolo stesso dell'allegato I alla direttiva quadro, tutti i segmenti di mercato in esso elencati dovranno figurare nella versione iniziale della raccomandazione, affinché le ANR possano procedere al riesame degli obblighi in vigore imposti in virtù del quadro normativo del 1998.
- (5) L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva quadro stabilisce che la Commissione definisca i mercati secondo i principi del diritto della concorrenza. La Commissione ha pertanto definito i mercati (corrispondenti ai segmenti di mercato enumerati nell'allegato I della direttiva quadro) conformemente ai principi del diritto della concorrenza.
- (6) Nel settore delle comunicazioni elettroniche, occorre considerare almeno due tipi principali di mercati rilevanti: i mercati di servizi e prodotti forniti agli utenti finali (mercati al dettaglio) e i mercati di elementi necessari agli operatori per fornire a loro volta servizi e prodotti agli utenti finali (mercati all'ingrosso). All'interno di questi due tipi di mercati si possono operare ulteriori distinzioni in base alle caratteristiche della domanda e dell'offerta.
- (7) Il punto di partenza, per la definizione e l'individuazione dei mercati, è la caratterizzazione dei mercati al dettaglio su un dato arco di tempo, tenuto conto della sostituibilità sul lato della domanda e dell'offerta. Una volta caratterizzati e definiti i mercati al dettaglio che comportano domanda e offerta per gli utenti finali, è opportuno individuare mercati all'ingrosso pertinenti, cioè mercati che comportano domanda e offerta a terzi e da parte di terzi interessati a rifornire gli utenti finali.

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.⁽²⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.⁽³⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

- (8) Il fatto di definire i mercati secondo i principi del diritto della concorrenza significa che alcuni segmenti di mercato di cui all'allegato I della direttiva quadro comprendono una serie di singoli mercati distinti in termini di caratteristiche della domanda. Ciò si verifica nel caso di prodotti per l'accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa e per servizi telefonici forniti in postazione fissa. Il segmento di mercato, di cui all'allegato I, della fornitura all'ingrosso di linee affittate è definito come mercati separati per i segmenti di terminazione (all'ingrosso) e i segmenti di transito (all'ingrosso) in termini di caratteristiche della domanda e dell'offerta.
- (9) Nell'identificare i mercati in base ai principi del diritto della concorrenza, occorre fare riferimento a tre criteri. Il primo criterio è la presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso, di carattere strutturale, giuridico o normativo. Tuttavia, in vista della natura e del funzionamento dinamici dei mercati delle comunicazioni elettroniche, quando si effettua un'analisi in prospettiva per individuare i mercati rilevanti che possano eventualmente essere soggetti alla regolamentazione ex ante, vanno tenute in considerazione anche le possibilità di superare tali ostacoli in tempi adeguati. Per questo motivo, a norma del secondo criterio sono ammissibili esclusivamente quei mercati la cui struttura non tenda a produrre condizioni di concorrenza effettiva nell'arco di tempo considerato. L'applicazione di tale criterio comporta l'esame della situazione della concorrenza fra i soggetti che hanno superato gli ostacoli all'accesso. Il terzo criterio consiste nella constatazione che l'applicazione del diritto della concorrenza non sarebbe di per sé sufficiente a correggere le carenze di mercato esistenti.
- (10) In particolare, due sono le tipologie di ostacoli all'accesso al mercato ai fini della presente raccomandazione: gli ostacoli strutturali e gli ostacoli giuridici o normativi.
- (11) Gli ostacoli strutturali all'accesso al mercato derivano dalle condizioni iniziali dei costi o della domanda che creano condizioni asimmetriche tra operatori storici e nuovi operatori, rendendo difficile o addirittura impossibile l'accesso al mercato da parte di questi ultimi. Ad esempio, si potranno riscontrare forti ostacoli strutturali quando il mercato è caratterizzato da economie di scala considerevoli e/o economie di diversificazione e elevati costi irrecuperabili. Tali barriere ostacolano a tutt'oggi l'installazione e/o la fornitura generalizzata di reti di accesso locali a postazioni fisse. Può esistere inoltre un ostacolo strutturale quando l'offerta del servizio richiede una componente «rete» che non può essere tecnicamente duplicata o che può esserlo solamente a costi tali da rendere l'attività antieconomica.
- (12) Gli ostacoli giuridici o normativi non sono determinati dalle condizioni economiche, ma derivano piuttosto da misure legislative, amministrative o di altra natura prese a livello nazionale e aventi un effetto diretto sulle condizioni di accesso e/o la collocazione degli operatori sul mercato in questione. Ne sono un esempio gli ostacoli giuridici o normativi che impediscono l'accesso ad un mercato in cui si è fissato un numero limite di imprese aventi accesso allo spettro radio per l'offerta dei servizi connessi. Altri esempi di ostacoli di questo genere sono i controlli dei prezzi e altri provvedimenti legati ai prezzi imposti alle imprese, i quali influiscono non solo sull'accesso al mercato ma anche sulla collocazione delle imprese sul mercato stesso.
- (13) Gli ostacoli all'accesso possono inoltre diventare meno importanti per quanto riguarda i mercati guidati dall'innovazione e caratterizzati dal costante progresso tecnologico. In questi mercati, la «pressione» concorrenziale spesso è dovuta alla minaccia innovativa rappresentata dai potenziali concorrenti non ancora presenti sul mercato. In tali mercati innovativi, può instaurarsi una forma di concorrenza dinamica e a lungo termine tra imprese non necessariamente in concorrenza in un mercato «statico» preesistente. La presente raccomandazione non individua mercati per cui si prevede che gli ostacoli all'accesso non si mantengano oltre un periodo prevedibile.
- (14) Anche qualora un mercato sia caratterizzato da forti ostacoli all'accesso, altri fattori strutturali in tale mercato possono indicare la tendenza verso una situazione di concorrenza effettiva nell'arco di tempo considerato. Questo può avvenire ad esempio nei mercati caratterizzati da numero limitato ma sufficiente di imprese con strutture dei costi divergenti e da una domanda elastica rispetto ai prezzi. Potrebbe verificarsi anche una capacità eccessiva in un mercato che permetterebbe ad imprese concorrenti di aumentare rapidamente la produzione in risposta ad un aumento dei prezzi. In tali mercati, le quote di mercato possono modificarsi nel tempo e/o si può osservare un calo dei prezzi.
- (15) La decisione di identificare un mercato quale possibile destinatario di una regolamentazione ex ante deve dipendere anche da una valutazione dell'adeguatezza del diritto della concorrenza a ridurre o rimuovere gli ostacoli esistenti o ripristinare una concorrenza effettiva. Inoltre, i mercati nuovi ed emergenti, in cui il potere di mercato di un'impresa può essere dovuto al fatto che questa abbia fatto «la prima mossa», non dovrebbero essere soggetti, in linea di principio, ad una regolamentazione ex ante.
- (16) Nell'effettuare riesami periodici dei mercati individuati nella presente raccomandazione, occorre avvalersi dei tre criteri citati. Essi devono essere applicati cumulativamente, in modo tale che se uno solo non è soddisfatto, allora il mercato in esame non dovrà essere identificato in raccomandazioni successive. In sintesi, il fatto che un mercato delle comunicazioni elettroniche figurì nelle successive versioni della raccomandazione ai fini un'eventuale regolamentazione ex ante dipenderà, innanzi tutto, dalla persistenza di elevate barriere all'accesso a tale mercato; dal secondo criterio, che misura il dinamismo della concorrenza e, in terzo luogo, dal fatto che le norme sulla concorrenza (in assenza di regolamentazione ex ante) siano o meno in grado di rimediare a carenze persistenti del mercato. Un mercato può anche essere eliminato da una raccomandazione se vi si comprova l'esistenza di una concorrenza effettiva e sostenibile a livello comunitario, sempreché il decadere degli obblighi regolamentari esistenti non riduca la concorrenza su tale mercato.

- (17) L'allegato alla presente raccomandazione indica in che modo ogni mercato elencato nella raccomandazione è legato ai segmenti di mercato di cui all'allegato I della direttiva quadro. Nel riesaminare gli obblighi imposti nell'ambito del precedente quadro normativo e per stabilire se mantenerli, modificarli o revocarli, l'analisi delle ANR deve basarsi sui mercati individuati nel presente documento, in modo da applicare il requisito secondo cui la definizione dei mercati ai fini dell'applicazione di una regolamentazione ex ante deve fondarsi sui principi del diritto della concorrenza. Fintantoché le ANR non avranno effettuato la prima analisi del mercato nell'ambito del nuovo quadro normativo, vigono gli obblighi attuali.
- (18) Il fatto che la presente raccomandazione individui determinati mercati non osta il fatto che in casi specifici di applicazione del diritto della concorrenza possano essere individuati mercati diversi.
- (19) La varietà di topologie e tecnologie diverse diffuse nella Comunità in alcuni casi impone alle autorità nazionali di regolamentazione di determinare i limiti precisi fra particolari mercati, od elementi di tali mercati, identificati nella raccomandazione, attenendosi ai principi del diritto della concorrenza. Le ANR possono individuare mercati diversi da quelli inclusi nella raccomandazione, purché ciò avvenga conformemente all'articolo 7 della direttiva quadro. Dato che l'imposizione di una regolamentazione ex ante ad un mercato può incidere sul commercio tra Stati membri, come indicato nel considerando 38 della direttiva quadro, la Commissione ritiene che la designazione di mercati diversi da quelli di cui alla raccomandazione sarà probabilmente soggetta alla procedura pertinente prevista dall'articolo 7 della direttiva quadro. La mancata notifica di un mercato che influisce sul commercio fra Stati membri può risultare nell'avvio di una procedura di infrazione. L'individuazione di un mercato da parte delle autorità nazionali di regolamentazione deve basarsi sui principi della concorrenza esposti nella comunicazione della Commissione sulla definizione di mercato rilevante ai fini del diritto comunitario della concorrenza⁽¹⁾, essere coerente con gli orientamenti comunitari per l'analisi del mercato e le modalità di valutazione del rilevante potere di mercato e soddisfare i tre criteri sopra esposti. Qualora ritenga che i modelli di domanda e offerta possano giustificare una definizione di mercato alternativa di un mercato che figura nella presente raccomandazione, l'autorità nazionale di regolamentazione deve attenersi alle procedure pertinenti di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva quadro.
- (20) L'individuazione, nella presente raccomandazione, dei mercati di prodotti e servizi in cui si possa applicare una regolamentazione ex ante non implica che tale regolamentazione possa sempre essere applicata o che tali mercati saranno soggetti all'imposizione di obblighi regolamentari precisati dalle direttive specifiche. La regolamentazione non sarà applicabile in presenza di concorrenza effettiva in quei mercati. In particolare, gli obblighi regolamentari devono essere pertinenti e fondati sulle caratteristiche del problema individuato, proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi fissati dalla direttiva quadro, in particolare garantendo un massimo beneficio per gli utenti, garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza, incoraggiando investimenti efficienti in materia di infrastrutture e promuovendo l'innovazione e incoraggiando un uso efficace e una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.
- (21) La Commissione valuterà la necessità di un aggiornamento della presente raccomandazione entro il 30 giugno 2004 sulla base degli sviluppi del mercato.
- (22) La presente raccomandazione è stata sottoposta a consultazione pubblica e alla consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione e delle autorità nazionali per la concorrenza,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE:

1. Per la definizione dei mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE, si raccomanda alle autorità nazionali di regolamentazione di analizzare i mercati di prodotti e servizi specificati nell'allegato.
2. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5.

ALLEGATO

Servizi al dettaglio

1. Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali.
2. Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali.
3. Servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali.
4. Servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali.
5. Servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali.
6. Servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali.

Questi sei mercati sono designati ai fini dell'analisi ai sensi dell'articolo 17 della direttiva servizio universale.

Insieme, questi mercati (da 1 a 6) corrispondono alla «fornitura del collegamento alla rete telefonica pubblica in postazioni fisse e il suo utilizzo», di cui all'allegato I, punto 1 della direttiva quadro. Questo mercato combinato è previsto anche dall'articolo 19 della direttiva servizio universale (possibilità di imporre un sistema di selezione del vettore per ogni singola chiamata o un sistema di preselezione del vettore).

7. L'insieme minimo di linee affittate (compresi i tipi specifici di linee affittate di portata fino a 2 Mbit/s, di cui all'articolo 18 e all'allegato VII della direttiva servizio universale).

Questo mercato figura nell'allegato I, punto 1 della direttiva quadro in riferimento all'articolo 16 della direttiva servizio universale («la fornitura di linee affittate ad utenti finali»).

Deve essere effettuata un'analisi del mercato ai fini dell'articolo 18 della direttiva servizio universale che riguarda i controlli previsti dalla regolamentazione applicabili alla fornitura di un insieme minimo di linee affittate.

Servizi all'ingrosso

8. Raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa. Ai fini della presente raccomandazione, la raccolta delle chiamate comprende l'inoltro locale delle chiamate ed è definita in modo da essere coerente con i limiti fissati per i mercati di transito e di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

Questo mercato corrisponde al mercato di cui all'allegato I, punto 2, della direttiva quadro in riferimento alla direttiva 97/33/CE («raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa»).

9. Terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa.

Ai fini della presente raccomandazione, la terminazione delle chiamate comprende l'inoltro locale delle chiamate ed è definita in modo da essere coerente con i limiti fissati per i mercati di raccolta e di transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

Questo mercato corrisponde al mercato di cui all'allegato I, punto 2 della direttiva quadro in riferimento alla direttiva 97/33/CE («terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa»).

10. Servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa.

Ai fini della presente raccomandazione, i servizi di transito sono definiti in modo coerente con i limiti fissati per i mercati di raccolta e di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

Questo mercato corrisponde al mercato di cui all'allegato I, punto 2, della direttiva quadro in riferimento alla direttiva 97/33/CE («servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa»).

11. Accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali.

Questo mercato corrisponde al mercato di cui all'allegato I, punto 2, della direttiva quadro in riferimento alle direttive 97/33/CE e 98/10/CE [«accesso alla rete telefonica fissa, ivi compreso l'accesso disaggregato alla rete locale (local loop)»] e al mercato di cui all'allegato I, punto 3, della direttiva quadro in riferimento al regolamento (CE) n. 2887/2000.

12. Accesso a banda larga all'ingrosso.

Questo mercato copre l'accesso a flusso numerico («bit-stream») che consente la trasmissione di dati bidirezionale a banda larga ed altri tipi di accesso all'ingrosso forniti mediante altre infrastrutture, ove queste comportino elementi equivalenti all'accesso a flusso numerico. Questo mercato comprende «accesso alla rete e accesso speciale alla rete», di cui all'allegato I, punto 2, della direttiva quadro, ma non comprende né il mercato di cui al punto 11 supra, né quello di cui al punto 18.

13. Fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate.

14. Fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani.

Presi insieme, i mercati all'ingrosso 13 e 14 del presente elenco corrispondono ai mercati di cui all'allegato I, punto 2, della direttiva quadro in riferimento alle direttive 97/33/CE e 98/10/CE («interconnessione delle linee affittate») e ai mercati di cui all'allegato I, punto 2, della direttiva quadro in riferimento alla direttiva 92/44/CEE («fornitura all'ingrosso di linee affittate a altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica»).

15. Accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili menzionati separatamente all'allegato I, punto 2, della direttiva quadro in riferimento alle direttive 97/33/CE e 98/10/CE.

16. Terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili.

Questo mercato corrisponde al mercato di cui all'allegato I, punto 2, della direttiva quadro in riferimento alla direttiva 97/33/CE («terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica mobile»).

17. Mercato nazionale all'ingrosso per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili.

Questo mercato corrisponde al mercato di cui all'allegato I, punto 4, della direttiva quadro.

18. Servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali.

Nota:

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva accesso, le autorità nazionali di regolamentazione godono di poteri discrezionali relativamente all'analisi del mercato per «i sistemi di accesso condizionale ai servizi digitali di diffusione televisiva e radiofonica». Tale disposizione prevede che gli Stati membri possono autorizzare l'autorità nazionale di regolamentazione a riesaminare il mercato dei sistemi di accesso condizionale ai servizi digitali di diffusione televisiva e radiofonica, a prescindere dal mezzo trasmissivo utilizzato.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2003

sulla pubblicazione dei riferimenti delle norme relative ai prodotti per l'isolamento termico, ai geotessili, agli impianti fissi di estinzione degli incendi e ai blocchi di gesso conformemente alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2003) 1161]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/312/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

visto il parere del comitato permanente istituito a norma dell'articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche⁽³⁾, modificata dalla direttiva 98/48/CE⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 2 della direttiva 89/106/CEE gli Stati membri prendono le misure necessarie per far sì che i prodotti da costruzione possano essere immessi sul mercato solo se le opere cui sono destinati possano soddisfare i requisiti essenziali di cui all'articolo 3 della direttiva.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE, i prodotti da costruzione sono presunti idonei al loro impiego e consentono alle opere in cui sono impiegati di soddisfare i requisiti essenziali di cui all'articolo 3 della suddetta direttiva se sono conformi alle norme nazionali ad essi applicabili che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
- (3) Gli Stati membri sono tenuti a pubblicare i numeri di riferimento delle norme nazionali che recepiscono norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
- (4) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE, la Germania ha presentato un'obiezione formale contro una serie di norme sulla seguente base: esse non permetterebbero di presumere che le costruzioni nelle quali i prodotti sarebbero impiegati soddisferebbero pienamente i requisiti essenziali della Direttiva 89/106/CEE. Si tratta di dieci norme armonizzate relative agli isolanti termici, adottate dal Comitato europeo

per la standardizzazione (CEN) il 23 maggio 2001, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (GUCE) il 15 dicembre 2001⁽⁵⁾. Nove norme relative ai geotessili adottate dal CEN il 13 dicembre 2000, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il 26 giugno 2001⁽⁶⁾. Dieci norme relative agli impianti fissi antincendio adottate dal CEN il 13 dicembre 2000, il 21 marzo 2001 e l'11 aprile 2001 i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il 18 luglio 2001⁽⁷⁾, il 15 dicembre 2001 e il 14 febbraio 2002⁽⁸⁾. E la norma armonizzata EN 12859:2001 «Blocchi di gesso — Definizioni, requisiti e metodi di prova» adottata dal CEN il 13 giugno 2001 ed il cui numero di riferimento è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il 15 dicembre 2001.

- (5) Le informazioni ricevute nel contesto della consultazione del CEN e delle autorità nazionali nel comitato istituito dalla direttiva 89/106/CEE e nel comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE, non sono risultati elementi che confermino tale rischio evidenziato dalla Germania.
- (6) Di conseguenza non si è potuto dimostrare che le 30 norme armonizzate oggetto della contestazione, non consentono alle costruzioni in cui sono impiegati tali prodotti di soddisfare i requisiti essenziali della direttiva 89/106/CEE.
- (7) Non è tuttavia necessario sopprimere i riferimenti a queste norme,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti relativi a dieci norme per gli isolanti termici elencate nella Tabella 1 dell'allegato, adottate dal comitato europeo per la standardizzazione (CEN) il 23 maggio 2001 e pubblicate per la prima volta nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 15 dicembre 2001, non saranno ritirati dall'elenco delle norme pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.⁽²⁾ GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.⁽³⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.⁽⁴⁾ GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.⁽⁵⁾ GU C 358 del 15.12.2001, pag. 9.⁽⁶⁾ GU C 180 del 26.6.2001, pag. 8.⁽⁷⁾ GU C 202 del 18.7.2001, pag. 9.⁽⁸⁾ GU C 40 del 14.2.2002, pag. 3.

Articolo 2

I riferimenti relativi a nove norme per i geotessili elencate nella tabella 2 dell'allegato, adottate dal CEN il 13 dicembre 2000 e pubblicate per la prima volta nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il 26 giugno 2001 non saranno ritirati dall'elenco delle norme pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 3

I riferimenti relativi a dieci norme per gli impianti fissi anti-incendio elencate nella tabella 3 dell'allegato, adottate dal CEN il 13 dicembre 2000, il 21 marzo 2001 e l'11 aprile 2001 e pubblicate per la prima volta nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il 18 luglio 2001, il 15 dicembre 2001 ed il 14 febbraio 2002 non saranno ritirati dall'elenco delle norme pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Il riferimento alla norma EN12859: 2001 «Blocchi di gesso — definizioni, requisiti e metodi di prova», adottata dal CEN il 13 giugno 2001 e pubblicata per la prima volta nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 15 dicembre 2001, non sarà ritirato dall'elenco delle norme pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

TABELLA 1

Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate per gli isolanti termici in conformità dell'articolo 1

| ESO | Riferimento | Titolo della norma armonizzata | Anno di ratifica | Riferimento GU |
|-----|---------------|--|------------------|---------------------|
| CEN | EN 13162:2001 | Isolanti termici per l'edilizia — Prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica (MW) — Specifiche | 2001 | C 358 15.12.2001 |
| CEN | EN 13163:2001 | Prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica (EPS) — Specifiche | 2001 | C 358 15.12.2001 |
| CEN | EN 13164:2001 | Prodotti di polistirene espanso estruso ottenuti in fabbrica (XPS) — Specifiche | 2001 | C 358 15.12.2001 |
| CEN | EN 13165:2001 | Prodotti di poliuretano espanso rigido ottenuti in fabbrica (PUR) — Specifiche | 2001 | C 358 15.12.2001 |
| CEN | EN 13166:2001 | Prodotti di resine fenoliche espanse ottenuti in fabbrica (PF) — Specifiche | 2001 | C 358 15.12.2001 |
| CEN | EN 13167:2001 | Prodotti di vetro cellulare ottenuti in fabbrica (CG) — Specifiche | 2001 | C 358 15.12.2001 |
| CEN | EN 13168:2001 | Prodotti di lana di legno ottenuti in fabbrica (WW) — Specifiche | 2001 | C 358 15.12.2001 |
| CEN | EN 13169:2001 | Prodotti di perlite espansa ottenuti in fabbrica (EPB) — Specifiche | 2001 | C 358 15.12.2001 |
| CEN | EN 13170:2001 | Prodotti di sughero espanso ottenuti in fabbrica (ICB) — Specifiche | 2001 | C 358 15.12.2001 |
| CEN | EN 13171:2001 | Prodotti di fibre di legno ottenuti in fabbrica — Specifiche | 2001 | C 358 15.12.2001 |

TABELLA 2

Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate per i geotessili in conformità dell'articolo 2

| ESO | Riferimento | Titolo della norma armonizzata | Anno di ratifica | Riferimento GU |
|-----|---------------|---|------------------|--------------------|
| CEN | EN 13249:2000 | Geotessili e prodotti affini — Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di strade e di altre aree soggette a traffico | 2000 | C 180 26.6.2001 |
| CEN | EN 13251:2000 | Geotessili e prodotti affini — Caratteristiche richieste per l'impiego nelle opere in terra, nelle fondazioni e nelle strutture di contenimento | 2000 | C 180 26.6.2001 |

| ESO | Riferimento | Titolo della norma armonizzata | Anno di ratifica | Riferimento GU |
|-----|---------------|---|------------------|--------------------|
| CEN | EN 13252:2000 | Geotessili e prodotti affini — Caratteristiche richieste per l'impiego nei sistemi drenanti | 2000 | C 180 26.6.2001 |
| CEN | EN 13253:2000 | Geotessili e prodotti affini — Caratteristiche richieste per l'impiego nei sistemi di controllo dell'erosione superficiale | 2000 | C 180 26.6.2001 |
| CEN | EN 13254:2000 | Geotessili e prodotti affini — Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di bacini e dighe | 2000 | C 180 26.6.2001 |
| CEN | EN 13255:2000 | Geotessili e prodotti affini — Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di canali | 2000 | C 180 26.6.2001 |
| CEN | EN 13256:2000 | Geotessili e prodotti affini — Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di gallerie e strutture in sotterraneo | 2000 | C 180 26.6.2001 |
| CEN | EN 13257:2000 | Geotessili e prodotti affini — Caratteristiche richieste per l'impiego nelle discariche per rifiuti solidi | 2000 | C 180 26.6.2001 |
| CEN | EN 13265:2000 | Geotessili e prodotti affini — Caratteristiche richieste per l'impiego nei progetti di contenimento di rifiuti liquidi | 2000 | C 180 26.6.2001 |

TABELLA 3

Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate per gli impianti fissi antincendio in conformità dell'articolo 3

| ESO | Riferimento | Titolo della norma armonizzata | Anno di ratifica | Riferimento GU |
|-----|-----------------|---|------------------|--------------------|
| CEN | EN 671-1:2001 | Impianti fissi antincendio — Sistemi equipaggiati con tubazioni — Parte 1: Naspi antincendio con tubazioni semirigide | 2001 | C 202 18.7.2001 |
| CEN | EN 671-2:2001 | Impianti fissi antincendio — Sistemi equipaggiati con tubazioni — Parte 2: Idranti a muro con tubazioni flessibili | 2001 | C 202 18.7.2001 |
| CEN | EN 12094-5:2000 | Impianti fissi antincendio — Componenti per sistemi a CO ₂ — Parte 5: requisiti e metodi di prova per le valvole di smistamento per sistemi ad alta e bassa pressione e loro attuatori | 2000 | C 202 18.7.2001 |
| CEN | EN 12094-6:2000 | Impianti fissi antincendio — Componenti per sistemi a CO ₂ — Parte 6: requisiti e metodi di prova per i dispositivi non elettrici di messa fuori servizio | 2000 | C 202 18.7.2001 |
| CEN | EN 12094-7:2000 | Impianti fissi antincendio — Componenti per sistemi a CO ₂ — Parte 7: requisiti e metodi di prova per gli ugelli | 2000 | C 202 18.7.2001 |
| CEN | EN 12416-1:2001 | Impianti fissi antincendio — Sistemi a polvere — Parte 1: Specifiche e metodi di prova per il sistema e per i componenti | 2001 | C 40 14.2.2002 |

| ESO | Riferimento | Titolo della norma armonizzata | Anno di ratifica | Riferimento GU |
|-----|-------------------------|---|------------------|---------------------|
| CEN | EN 12094-13:2001 | Impianti fissi antincendio — Componenti di impianti di estinzione a gas — Parte 13: Requisiti e metodi di prova per valvole di intercettazione e valvole di non ritorno | 2001 | C 202 18.7.2001 |
| CEN | EN 12259-2:1999/A1:2001 | Impianti fissi antincendio — Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua — Valvole di allarme idraulico | 2001 | C 358 15.12.2001 |
| CEN | EN 12259-3:2000/A1:2001 | Impianti fissi antincendio — Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua — Valvole di allarme a secco | 2001 | C 358 15.12.2001 |
| CEN | EN 12259-4:2000/prA1 | Impianti fissi antincendio — Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua — Allarmi a motore ad acqua | 2001 | C 358 15.12.2001 |
| CEN | EN 12859:2001 | Blocchi di gesso — Definizioni, requisiti e metodi di prova | 2001 | C 358 15.12.2001 |

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2003

relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 2002 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia

[notificata con il numero C(2003) 1519]

(2003/313/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) 1258/1999, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione nonché della certificazione relativa alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi e delle relazioni elaborate dagli organismi di certificazione, liquida i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
- (2) In base all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1997/2002 ⁽³⁾, le spese prese in considerazione per l'esercizio 2002 sono le spese effettuate dagli Stati membri dal 16 ottobre 2001 al 15 ottobre 2002.
- (3) Sono scaduti i termini accordati agli Stati membri per trasmettere alla Commissione i documenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1258/1999 ed all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia ⁽⁴⁾, modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 2025/2001 ⁽⁵⁾.

(4) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse e ha comunicato agli Stati membri, entro il 31 marzo 2003, il risultato delle sue verifiche relative a tali informazioni, corredate delle modifiche necessarie.

(5) Secondo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1663/95, la decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1258/1999 determina, fatte salve le decisioni adottate successivamente a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, l'importo delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'esercizio finanziario in questione e riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia, sulla base dei conti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, punto b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 e delle riduzioni e sospensioni di anticipi per l'esercizio in questione, comprese le riduzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 296/96. Secondo il disposto dell'articolo 154 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾, il risultato della decisione di liquidazione che costituisce l'eventuale differenza tra il totale delle spese imputate ai conti dell'esercizio in questione, in applicazione degli articoli 151 paragrafo 1 e 152, ed il totale delle spese liquidate dalla Commissione nella presente decisione, è imputato ad un unico articolo come spesa in più o in meno.

(6) Per taluni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi, tenuto conto delle verifiche effettuate. Nell'allegato I figurano gli importi liquidati per ciascuno degli Stati membri. Il dettaglio di tali importi è stato descritto nella relazione di sintesi presentata al comitato del Fondo allo stesso tempo della presente decisione.

(7) Alla luce delle verifiche effettuate, le informazioni trasmesse da alcuni organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono di procedere nella presente decisione alla liquidazione dei conti da questi presentati. Gli organismi pagatori interessati figurano nell'allegato II.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽²⁾ GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 308 del 9.11.2002, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 274 del 17.10.2001, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

- (8) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96, in combinato disposto con l'articolo 14 del regolamento del Consiglio (CE) n. 2040/2000 del Consiglio del 26 settembre 2000, concernente la disciplina di bilancio⁽¹⁾, prevede che il pagamento da parte degli Stati membri di spese effettuate al di là dei termini o delle scadenze prescritti comporta la riduzione degli anticipi sulle spese imputate. Tuttavia, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 296/96, i superamenti che si verificano nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre vengono presi in considerazione al momento della decisione di liquidazione dei conti, tranne qualora possano essere constatati prima dell'ultima decisione di anticipo dell'esercizio. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso del suindicato periodo e per le misure per le quali la Commissione non ha accettato circostanze attenuanti è stata effettuata al di là dei termini o delle scadenze regolamentari. Occorre quindi che la presente decisione stabilisca le relative riduzioni. Tali riduzioni e qualsiasi altra spesa identificata come effettuata al di là dei termini o delle scadenze regolamentari saranno successivamente oggetto di una decisione a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1258/1999, che stabilirà in modo definitivo le spese non ammesse al finanziamento comunitario.
- (9) La Commissione, in applicazione dell'articolo 14 del regolamento del Consiglio (CE) n. 2040/2000 e dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96, ha ridotto o sospeso taluni anticipi mensili sulla contabilizzazione delle spese per l'esercizio 2002 e procede, nella presente decisione, alle riduzioni previste all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 296/96. Alla luce di quanto sopra, al fine di evitare qualsiasi rimborso prematuro o soltanto temporaneo degli importi in questione, è opportuno di non riconoscerli nella presente decisione, con la riserva di esaminarli ulteriormente a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1258/1999.
- (10) L'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1663/95, prevede che gli importi che devono essere percepiti da, o pagati a, ciascuno Stato membro conformemente alla decisione di liquidazione dei conti di cui al primo comma sono determinati detraendo l'importo degli anticipi versati durante l'eser-

cizio finanziario in causa, nella fattispecie il 2002, dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio ai sensi del primo comma. Gli importi da percepire o da pagare sono detratti o aggiunti agli anticipi relativi alle spese del secondo mese successivo al mese in cui viene adottata la decisione di liquidazione dei conti.

- (11) In base all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95, la presente decisione, presa sulla base di informazioni contabili, non pregiudica l'adozione di decisioni successive della Commissione in base alle quali non sono ammesse al finanziamento comunitario le spese che non sono state effettuate in conformità con le norme comunitarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con l'eccezione degli organismi pagatori riferiti all'articolo 2, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio finanziario 2002 sono liquidati dalla presente decisione. Gli importi che devono essere percepiti da, o pagati a, ciascuno Stato membro a norma della presente liquidazione dei conti sono indicati nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Per l'esercizio finanziario 2002, i conti degli organismi pagatori indicati nell'allegato II sono disgiunti dalla presente decisione e saranno oggetto di una decisione successiva.

Articolo 3

Gli Stati membri della Comunità sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27.

Liquidazione dei conti degli organismi pagatori

Esercizio 2002

Importo da recuperare o da pagare allo Stato Membro

| Stato membro | | Spese dell'esercizio 2002 per gli Organismi pagatori presso i quali i conti sono | | Totale a + b | Riduzioni e sospensioni durante tutto l'esercizio | Totale tenuto conto delle riduzioni e delle sospensioni | Anticipi versati agli Stati membri nel corso dell'esercizio | Importo da recuperare (-) o da pagare (+) allo Stato membro |
|--------------|-----|--|--|------------------|---|---|---|---|
| | | appurati | disgiunti | | | | | |
| | | spese dichiarate nelle dichiarazioni annuali | cumulo delle spese delle dichiarazioni mensili | | | | | |
| | | a | b | c = a + b | d | e = c + d | f | g = e - f |
| AT | EUR | 1 090 063 163,87 | 0,00 | 1 090 063 163,87 | 0,00 | 1 090 063 163,87 | 1 090 063 163,87 | 0,00 |
| BE | EUR | 945 763 244,13 | 0,00 | 945 763 244,13 | - 3 266 994,21 | 942 496 249,92 | 942 043 391,55 | 452 858,37 |
| DE | EUR | 6 336 261 527,06 | 449 932 773,32 | 6 786 194 300,38 | - 2 246 762,19 | 6 783 947 538,19 | 6 784 385 251,91 | - 437 713,72 |
| DK | DKK | 9 084 569 818,54 | 0,00 | 9 084 569 818,54 | - 1 170 470,12 | 9 083 399 348,42 | 9 081 567 824,16 | 1 831 524,26 |
| ES | EUR | 5 885 026 695,34 | 53 054 974,84 | 5 938 081 670,18 | - 10 602 446,74 | 5 927 479 223,44 | 5 933 065 331,75 | - 5 586 108,31 |
| FI | EUR | 838 018 925,01 | 0,00 | 838 018 925,01 | - 58 459,31 | 837 960 465,70 | 837 969 536,77 | - 9 071,07 |
| FR | EUR | 1 819 772 961,78 | 7 963 067 983,08 | 9 782 840 944,86 | - 31 644 507,47 | 9 751 196 437,39 | 9 752 167 012,04 | - 970 574,65 |
| GR | EUR | 0,00 | 2 646 229 855,76 | 2 646 229 855,76 | - 16 299 893,40 | 2 629 929 962,36 | 2 633 805 475,53 | - 3 875 513,17 |
| IE | EUR | 1 710 981 853,47 | 0,00 | 1 710 981 853,47 | - 75 116,75 | 1 710 906 736,72 | 1 709 291 011,21 | 1 615 725,51 |
| IT | EUR | 5 636 732 951,35 | 52 184 144,74 | 5 688 917 096,09 | - 16 560 025,84 | 5 672 357 070,25 | 5 671 877 810,70 | 479 259,55 |
| LU | EUR | 38 668 063,89 | 0,00 | 38 668 063,89 | - 1 762 013,76 | 36 906 050,13 | 36 906 050,13 | 0,00 |
| NL | EUR | 1 131 103 724,45 | 0,00 | 1 131 103 724,45 | - 493 444,22 | 1 130 610 280,23 | 1 132 590 573,63 | - 1 980 293,40 |
| PT | EUR | 610 453 583,50 | 148 271 066,66 | 758 724 650,16 | - 4 627 760,50 | 754 096 889,66 | 753 613 049,56 | 483 840,10 |
| SE | SEK | 7 507 066 673,68 | 0,00 | 7 507 066 673,68 | 0,00 | 7 507 066 673,68 | 7 507 070 291,33 | - 3 617,65 |
| UK | GBP | 2 158 399 176,00 | 107 458 962,07 | 2 265 858 138,07 | - 1 166 323,58 | 2 264 691 814,49 | 2 264 305 291,01 | 386 523,48 |

(1) Per il calcolo dell'importo da recuperare o da pagare allo Stato membro, l'importo in questione è, o il totale della dichiarazione annuale delle spese appurate (colonna a), o il cumulo delle dichiarazioni mensili delle spese disgiunte (colonna b).


(2) Le riduzioni e le sospensioni sono quelle prese in conto nel sistema degli anticipi, alle quali si aggiungono in particolare le correzioni per il non rispetto dei termini di pagamento constatato nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2002.

ALLEGATO II

Liquidazione dei conti degli Organismi pagatori**Esercizio 2002**

Lista degli Organismi pagatori presso i quali i conti sono stati disgiunti e saranno oggetto di una ulteriore decisione

| Stato membro | Organismi pagatori |
|--------------|--------------------------|
| Germania | Baden-Württemberg (DE03) |
| Germania | Bayern-Umwelt (DE05) |
| Spagna | Islas Baleares |
| Spagna | La Rioja |
| Grecia | OPEKEPE |
| Francia | SDE |
| Francia | OFIVAL |
| Francia | ONIC |
| Francia | ONIFLHOR |
| Francia | ONILAIT |
| Francia | ODEADOM |
| Francia | FIRS |
| Francia | ONIVINS |
| Italia | ARTEA |
| Italia | Regione Lombardia |
| Portogallo | IFADAP |
| Regno Unito | NAWAD |



Libertà – Sicurezza – Giustizia

Costruiamo insieme un'Europa senza frontiere

Direzione generale
Giustizia e affari interni



Seguite da vicino...

Ogni giorno, grazie al nostro e al vostro lavoro, l'Europa cresce e si sviluppa, diventando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per tutti. Per esservi ancora più vicini, per rispondere in modo ancora più efficace a tutte le vostre domande e per consentirvi di seguire questa evoluzione, mettiamo a vostra disposizione, un nuovo, indispensabile strumento: il sito Internet **Libertà — Sicurezza — Giustizia**.

Il sito web della Direzione generale Giustizia e affari interni della Commissione europea costituisce uno strumento unico per orientarsi nel vasto e ricco dibattito sull'Europa e per seguire da vicino la costruzione di questo nuovo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.

... la costruzione dell'Europa!

Una vasta gamma d'informazioni, dalle più generiche alle più precise, sono da oggi facilmente accessibili grazie ad una pratica e gradevole interfaccia, organizzata in tredici grandi aree tematiche:

- Asilo
- Immigrazione
- Polizia
- Dogane
- Criminalità
- Droga
- Diritto civile
- Diritto penale
- Diritti fondamentali
- Cittadinanza
- Libera circolazione
- Relazioni esterne
- Allargamento dell'Unione

Entrate nell'Europa di domani e scoprite in anteprima il nostro spazio comune di libertà, di sicurezza e di giustizia!



http://europa.eu.int/comm/justice_home/

**Per fare dell'Unione europea uno spazio
di libertà, di sicurezza e di giustizia.**



Commissione europea